

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i> 3
--	----------------------

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+ Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Sogno Italia-10 Volte Meglio: Misto-SI-10VM.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO

DL n. 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
C. 1898 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimere i commi da 1 a 18.

1. 11. Muroi, Occhionero.

Sopprimere i commi 1 e 2.

1. 12. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2020 con le parole: fino al 31 dicembre 2022.

1. 13. Foti, Butti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 14. Muroi, Occhionero.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***1. 15.** Muroi, Occhionero.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***1. 16.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

****1. 17.** Muroi, Occhionero.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

****1. 18.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 105, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sostituire le parole: « non può superare la quota del 30 per cento » con le seguenti: « non può superare la quota del 20 per cento ».

1. 19. Muroi, Occhionero.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno 2019 e 2020 il Governo presenta alle Camere una relazione per valutare l'efficacia e gli effetti in generale della sospensione per gli anni 2019 e 2020 delle misure di cui al comma 1, al comma 3, comma 4, al comma 6, al comma 7, al comma 10, al comma 11, al comma 15 e al comma 18.

1. 20. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 novembre 2020 con le seguenti: 30 novembre di ogni anno del biennio 2019-2020 e sopprimere le parole: per gli anni 2019 e 2020.

1. 21. Muroi, Occhionero.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: «A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nel comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le province delle regioni a statuto ordinario».

1. 22. Muroni, Occhionero.

Sopprimere il comma 6.

1. 23. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Sopprimere il comma 7.

1. 24. Muroni, Occhionero.

Sopprimere il comma 8.

1. 25. Muroni, Occhionero.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: progetti definitivi con le seguenti: progetti esecutivi.

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.

1. 26. Muroni, Occhionero.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: possono richiedere con la seguente: richiedono.

1. 27. Muroni, Occhionero.

Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 28. Muroni, Occhionero.

Sopprimere i commi 11, 12, 13 e 14.

1. 29. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 11, sostituire le parole: di ogni natura con le seguenti: di natura tecnica con l'esclusione di quelle concernenti l'importo dei lavori nonché le valutazioni di impatto ambientale, paesaggistico e quelle relative alla salvaguardia dei beni culturali.

1. 30. Muroni, Occhionero.

Al comma 12, sostituire le parole da: possono essere scelti dalle parti fino a: tutti componenti devono essere approvati dalle parti con le seguenti: sono scelti uno per parte e il terzo componente è indicato dall'ANAC.

1. 31. Muroni, Occhionero.

Al comma 13 sopprimere le parole: salva diversa volontà delle parti stesse.

1. 32. Muroni, Occhionero.

Sopprimere il comma 15.

1. 33. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Per gli interventi di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comma 1-bis, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del cinquanta per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE. L'approvazione esclusiva da parte del soggetto aggiudicatore delle predette varianti è consentita ove le stesse non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano l'attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi.

1. 2. Sozzani, Mulè.

Al comma 15 sopprimere le parole da: dal soggetto aggiudicatore fino alle parole: in caso contrario sono approvate.

1. 34. Muroi, Occhionero.

Al comma 15, aggiungere infine il seguente periodo: L'approvazione esclusiva da parte del soggetto aggiudicatore delle predette varianti è consentita ove le stesse non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano l'attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi.

1. 1. Sozzani, Mulè.

Al comma 16, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: nonché ai subappaltatori.

1. 35. Muroi, Occhionero.

Al comma 16, capoverso 2-bis, sopprimere le parole da: Fatta eccezione fino alle parole: si intende confermato.

1. 36. Muroi, Occhionero.

Al comma 17, sostituire i commi 6-bis e 6-ter con il seguente:

6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.

1. 37. Muroi, Occhionero.

Al comma 17, sopprimere il comma 6-ter.

1. 38. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 17, al capoverso 6-ter aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nel ricorso all'affidamento diretto per l'acquisto di beni e servizi, motivato con l'unicità delle conoscenze e capacità tecniche in capo al fornitore prescelto, la verifica sull'infungibilità della prestazione compete alla stazione appaltante.

1. 39. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Sopprimere il comma 18.

1. 40. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 18 sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 30 per cento.

1. 41. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Sostituire le parole: quaranta per cento
con le seguenti: venti per cento.

1. 42. Muroi, Occhionero.

Al comma 18, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il proponente dichiara quali attività intenda subappaltare entro il predetto limite.

1. 43. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 18, sopprimere il secondo periodo.

1. 44. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Sostituire il comma 19, con il seguente:

19. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

« Art. 184-ter. (Cessazione della qualifica di rifiuto) – 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'am-

biente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione. Essi includono:

a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione Europea ai sensi del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2 lettere da a) a e). L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-

legge 6 novembre 2008 n. 172 convertito con modificazioni in Legge 30 dicembre 2008 n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione Europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da *a*) a *e*). Sulla base delle condizioni previste al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da *a*) a *e*), possono essere adottati, con decreto del Ministro dell'ambiente di natura non regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, indirizzi e linee guida al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea del presente comma.

6. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle Autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatosi emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente comma anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità. ».

1. 9. Mazzetti, Cortelazzo, Giacometto, Casino, Ruffino, Gagliardi, Labriola, Sozzani.

Al comma 19, apportare le seguenti modifiche:

1) alinea, sostituire le parole: « è sostituito dal seguente » con le seguenti: « è sostituito dai seguenti »;

2) al comma 3:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: « quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti »;

b) dopo il secondo periodo inserire, di seguito, le seguenti parole: « , o in alternativa, laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi del comma 2, sono concesse caso per caso sulla base delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri dettagliati di cui al successivo comma 3-*bis* »;

c) dopo il terzo periodo aggiungere le seguenti parole: « Restano valide le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

d) al quarto periodo sostituire le parole: « possono essere emanate » con le seguenti: « sono emanate »;

3) Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma: 3-*bis*. I criteri dettagliati per l'applicazione delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali includono:

a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

1. 45. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 19, apportare le seguenti modifiche capoverso, comma 3:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti»;

b) dopo il terzo periodo aggiungere le seguenti parole: «Restano valide le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

1. 46. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 19, capoverso, comma 3 sopprimere le parole: quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti.

1. 47. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

Al comma 19, capoverso, comma 3, al quarto periodo sostituire le parole: possono essere emanate con le seguenti: sono emanate.

1. 48. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 19, aggiungere alla fine del capoverso comma 3 il seguente periodo:

Fino all'aggiornamento dei suddetti allegati, a cui provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto da adottare, sentite l'ISPRA e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico, della Salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano fertilizzanti, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al Titolo III *bis*, parte seconda del presente decreto sono rilasciate e rinnovate dalle autorità competenti nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a d) della direttiva 2008/98/UE, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE, nonché dei requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad e) dello stesso articolo.

1. 49. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Sopprimere i commi 22 e 23.

1. 50. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Sopprimere il comma 22.

1. 10. Rampelli.

Sostituire il comma 23 con il seguente:

23. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non conclusi con sentenza passata in giudicato.

1. 6. Nevi, Polidori, Sozzani.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-bis. L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sosti-

tuito dal seguente: « A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nel comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le province delle regioni a statuto ordinario.

- 1. 7.** Cortelazzo, Giacometto, Casino, Gagliardi, Mazzetti, Labriola, Ruffino, Sozzani.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

28-bis. Al fine di favorire l'utilizzo degli strumenti finanziari l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, al comma 153 lettera c) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel comma 523-bis richiamato, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato », con le parole: « società quotate partecipate o *in house* delle amministrazioni dello Stato ».

b) aggiungere infine le seguenti parole: « Al fine di favorire gli interventi del Piano, tra gli strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, di cui lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si intendono ricompresi anche strumenti finanziari ammessi e valutati positivamente, in termini di sicurezza,

trasparenza e accessibilità, dagli istituti bancari facenti parte dell'Eurosistema ».

- 1. 5.** Cortelazzo, Sozzani.

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-bis. Le amministrazioni, anche avvalendosi di università, enti di ricerca pubblici e privati e qualificati esperti del settore, promuovono corsi di formazione e aggiornamento continuo del personale preposto alle procedure a evidenza pubblica. Ove presenti, le amministrazioni aderiscono a convenzioni apposite stipulate da Consip. Per tali finalità, è istituito un fondo dedicato pari a 5 milioni di euro. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, con proprio regolamento determina le modalità di allocazione del fondo.

- 1. 4.** Gelmini, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Sozzani.

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-bis. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti commi:

« 1-ter. Fermo restando l'esercizio del controllo di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi e passivi, o che ne determinano la cessazione anticipata, che gravano sulla finanza pubblica, di importo compreso tra 150.000 e 1.000.000 di euro. I soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, operanti sulla base di contratti di programma finanziati dalle Amministrazioni centrali

dello Stato, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti gli atti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi e passivi, o che ne determinano la cessazione anticipata per qualsiasi ragione, che gravano sulla finanza pubblica, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In tali casi possono essere sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto.

1-*quater*. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera g), e dal comma 1-*ter*, i termini di cui al comma 2 sono dimezzati e non è ammessa la registrazione con riserva. Per gli atti sottoposti al controllo di cui al comma 1-*ter*, resta esclusa la gravità della colpa anche nell'ipotesi di scadenza del termine per la registrazione. » »

1. 3. Gelmini, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Sozzani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Programma straordinario di assunzioni di personale tecnico da parte delle stazioni appaltanti pubbliche)

1. Al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni di disporre di personale tecnico adeguato per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, per la funzione di responsabile unico del procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, personale al quale applicare per queste attività l'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera aa) della presente legge, le stesse sono autorizzate ad assumere il personale ritenuto necessario nei limiti delle risorse di cui al comma 2 a loro attribuite. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere eseguite anche in deroga alle disposizioni generali relative alle assunzioni ed al *turn-over* del personale delle pubbliche amministrazioni.

2. Viene istituito un Fondo per il programma straordinario di assunzioni di cui al comma 1 (di seguito denominato Fondo) presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tale Fondo sono attribuite, a decorrere dall'anno 2020, le risorse derivanti dalle maggiori entrate in conseguenza delle disposizioni di cui al comma 3, e comunque nel limite annuale di 100 milioni di euro. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ripartizione di tali risorse tra le stazioni appaltanti pubbliche centrali e territoriali destinando a quest'ultime almeno l'ottanta per cento delle risorse del Fondo stesso.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 639, le parole: « a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile » sono sostituite dalle seguenti: « a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, a condizione che il loro valore Immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate, non ecceda 800.000 euro e che le stesse unità immobiliari non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 »;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

« 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di

fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a condizione che il loro valore immobiliare, accertato dall'osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate, non ecceda 800'000 euro e che le stesse unità immobiliari non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 ».

1. 01. Muroi, Occhionero.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente: « Art. 19-bis (Vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità) – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto anche per i siti di destinazione compresi nei Piani di Utilizzo.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta anche relativamente ai siti di destinazione individuati tra quelli su cui è stato disposto il vincolo preordinato all'esproprio di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e al precedente comma 1.

3. Al termine dei conferimenti, la proprietà del sito di destinazione è trasferita al Comune o ad altro ente territoriale dallo stesso indicato fatto salvo in caso in cui il Proponente del Piano di Utilizzo

manifesti, entro 90 giorni dal termine del conferimento, la volontà di acquisire detta proprietà ».

1. 02. Cortelazzo, Ruffino, Labriola, Giacometto, Gagliardi, Casino, Mazzetti, Sozzani.

Al comma 20, alla lettera a) premettere la seguente;

0a) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera qq):

a) dopo le parole « lotto funzionale » sono aggiunte le seguenti: « negli appalti e nelle concessioni di lavori »;

b) le parole « o servizio generale » sono soppresse;

2) dopo la lettera qq) sono inserite le seguenti:

qq-bis) « lotto funzionale negli appalti e nelle concessioni di servizi », uno specifico oggetto di appalto o di concessione, da aggiudicare con separata e autonoma procedura, ovvero parte di un servizio generale, la cui separata progettazione e realizzazione sia tale da assicurare funzionalità ed economicità all'intervento, garantendo al contempo l'obiettivo della massima partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dal ricorso agli istituti dell'avvalimento e del raggruppamento temporaneo d'imprese;

qq-ter) « lotto funzionale negli appalti e nelle concessioni di forniture », uno specifico oggetto di appalto o di concessione, da aggiudicare con separata e autonoma procedura, ovvero parte di una fornitura generale, la cui separata progettazione e realizzazione sia tale da assicurare funzionalità ed economicità dell'acquisto, garantendo al contempo l'obiettivo della massima partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dal ricorso agli istituti dell'avvalimento e dei raggruppamento temporaneo d'imprese ».

1. 51. Cortelazzo, Giacometto, Gagliardi, Casino, Mazzetti, Ruffino, Labriola, Sozzani.

Al comma 20, infine aggiungere: senza ulteriore consumo di suolo.

1. 85. Cunial, Benedetti.

Al comma 20, lettera a), punto 1), sopprimere i punti 1.1) e 1.2).

1. 52. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera a) numero 1, numero 1.2, capoverso comma 3-bis aggiungere dopo le parole « progetto esecutivo » le seguenti: « , fatta eccezione per gli interventi di manutenzione straordinaria sulle murature di tompagno delle opere ricadenti nelle zone sismiche ad alto e medio rischio (Zone 1,2,3), per le quali murature, pur non rientranti tra le parti strutturali, necessitano della redazione ed approvazione di apposito progetto esecutivo in virtù delle previste verifiche di connessione alla struttura dell'opera per effetto dell'azione sismica corrispondente a ciascuno degli stati limite considerati ».

1. 53. Sozzani, Mulè.

Al comma 20, lettera a) dopo il numero 1, inserire il seguente:

1-bis) Al comma 4 aggiungere il seguente periodo: « La facoltà di cui al comma precedente si applica ad interventi di non elevata complessità e comporta comunque, a pena di nullità del contratto, la remunerazione al progettista dei corrispettivi relativi al o ai livelli progettuali soppressi, i cui contenuti sono inseriti nel livello successivo, calcolata ai sensi dell'articolo 24, comma 8 ».

1. 54. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera a), numero 3), sopprimere il punto 3.3).

1. 55. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

3-bis) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « paesaggistiche ed urbanistiche, » sono aggiunte le seguenti: « di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, »;

b) dopo le parole: « di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica, » sono inserite le seguenti: « , nonché sulla base della contabilità ambientale territoriale, che tenga altresì conto del livello di consumo di suolo e dei servizi ecosistemici persi ».

1. 56. Cunial, Benedetti.

Al comma 20, sopprimere l lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma 20, lettera gg), numero 4), sopprimere le seguenti parole: 24, comma 2 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso il suddetto regolamento non venisse emesso nel termine di 180 giorni, i suddetti provvedimenti e linee guida manterranno ancora la loro efficacia ».

1. 57. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, apportare la seguente modificazione:

a) sopprimere la lettera b);

1. 58. Cunial, Benedetti.

Al comma 20, alla lettera b) sopprimere il numero 3).

1. 59. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, alla lettera b) al numero 3, sopprimere il punto 3.1).

- 1. 60.** Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, alla lettera b) al numero 3, sopprimere il punto 3.2).

- 1. 61.** Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

Al comma 20, alla lettera b), dopo il numero 3 aggiungere i seguenti:

4. Al comma 8, dopo il penultimo periodo, è aggiunto il seguente: « Il calcolo dei predetti corrispettivi deve risultare da apposito allegato agli atti di gara ».

5. Al comma 8-bis, secondo periodo, dopo le parole: « sono previste », sono aggiunte le seguenti: « a pena di nullità ».

- 1. 62.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera b), alla fine aggiungere il seguente numero:

4. Al comma 8-bis aggiungere il seguente periodo: « Le stazioni appaltanti non possono richiedere prestazioni ulteriori rispetto a quelle poste a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara. Laddove ciò fosse ritenuto necessario all'operatore economico sono riconosciute, in base a quanto stabilito il precedenza, il relativo compenso ».

- 1. 63.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20 sopprimere la lettera c).

- *1. 64.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20 sopprimere la lettera c).

- *1. 65.** Butti, Foti, Trancassini.

Al comma 20 sostituire lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 26:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, dagli organismi di controllo di tipo A accreditati ai sensi della norma europea UNI GEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e fino a un milione di euro, dai soggetti di cui alla lettera a) e dagli organismi di controllo di tipo B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

c) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dai soggetti di cui alle lettere a) e b), dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità certificato ai sensi della norma UM EN ISO 9001, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni e dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9. »;

- 1. 66.** Fianza, Butti, Foti, Trancassini.

Al comma 20, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 26, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Alla lettera b), dopo le parole « sistema interno di controllo di qualità »

sono inserite le seguenti: « , certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo della qualità, certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 »;

2) Alla lettera c) dopo le parole « sistema interno di controllo di qualità » sono inserite le seguenti: « , certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 ».

***1. 67.** Buratti.

Al comma 20, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 26, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Alla lettera b), dopo le parole « sistema interno di controllo di qualità » sono inserite le seguenti: « , certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo della qualità, certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 »;

2) Alla lettera c) dopo le parole « sistema interno di controllo di qualità » sono inserite le seguenti: « , certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 ».

***1. 68.** Butti, Foti, Trancassini.

All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:

al comma 20, sostituire la lettera d).

Conseguentemente sopprimere il comma 22.

1. 8. Cortelazzo, Mazzetti, Giacometto, Casino, Gagliardi, Labriola, Ruffino, Sozzani.

Al comma 20, sopprimere la lettera d).

1. 69. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 31, comma 1, quarto periodo dopo le parole: «tra gli altri dipendenti in servizio» aggiungere le seguenti parole: «anche assunti con contratto a tempo determinato o dipendenti della Centrale di committenza di cui, eventualmente, fa parte l'ente locale. Qualora sussistano gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all'interno dell'Ente locale è consentito altresì affidare le funzioni di RUP ad un professionista esterno individuato con le procedure di evidenza pubblica cui al presente codice».

1. 70. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20 sopprimere la lettera e).

1. 71. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) all'articolo 31, comma 5, primo periodo, le parole: «L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice definisce», sono sostituite dalle seguenti: «L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro il 30 settembre 2019, definisce».

1. 72. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera e), alla fine aggiungere il seguente punto:

4. Al comma 11, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La stazione appaltante affida a terzi i citati compiti di supporto e di *project management* in caso di lavori di cui all'articolo 3, comma 1,

lettere oo) di importo superiore a 20 milioni di euro, secondo le modalità di cui al presente comma.

- 1. 73.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) All'articolo 31, comma 11, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La stazione appaltante affida a terzi i citati compiti di supporto e di *project management* in caso di lavori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere oo) di importo superiore a 20 milioni di euro, secondo le modalità di cui al presente comma».

- 1. 74.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20 sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, al medesimo comma 20, sopprimere la lettera g) ed h).

- 1. 75.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I requisiti di ammissione alla procedura di affidamento sono in ogni caso definiti con riguardo al valore dei singoli lotti, ovvero con riferimento al valore complessivo dei lotti suscettibili di aggiudicazione considerando quelli per i quali il concorrente presenta l'offerta».

- 1. 76.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera g), al punto 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 30 per cento;

- 1. 77.** Gelmini, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Sozzani.

Al comma 20, lettera g), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) dopo il comma 18, inserire il seguente:

18-bis. L'appaltatore e, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la mandataria destinano a fondo di garanzia dei pagamenti in favore dei subappaltatori una somma non inferiore al trenta per cento dell'anticipazione di cui al comma 18. Detta somma può essere liberata soltanto dopo l'avvenuto pagamento dell'ultimo SAL.

- 1. 78.** Cortelazzo, Labriola, Ruffino, Mazzetti, Giacometto, Casino, Gagliardi, Sozzani.

Al comma 20, alla lettera h), al n. 1) anteporre il seguente:

01) al comma 2 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) con riferimento agli enti del SSN, per affidamenti di importo inferiore a 80.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- 1. 79.** Casino, Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Labriola, Gagliardi, Sozzani.

Al comma 20, lettera h), capoverso b) sostituire le parole: a 150.000 euro con le parole: a 200.000 euro.

- 1. 80.** Trancassini, Butti, Foti.

Al comma 20, lettera h), sopprimere i numeri 1), 2) e 3).

- 1. 81.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera h), sopprimere i numeri 2) e 3).

1. 82. Trancassini, Butti, Foti.

Al comma 20, lettera h), punto 2), capoverso c-bis, sostituire le parole: 350.000 con le parole: 200.000.

1. 83. Rampelli.

Al comma 20, lettera h), sopprimere il numero 4).

1. 84. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera h), numero 4), sostituire il capoverso: 5. con il seguente: 5. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità e capacità di tutti gli offerenti prima di procedere all'esame dell'offerta.

1. 86. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera h), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale o provinciale per una quota non superiore al 50 per cento ».

1. 87. Mazzetti, Ruffino, Cortelazzo, Giacometto, Gagliardi, Casino, Labriola, Sozzani.

Al comma 20, lettera h), sopprimere il numero 5).

1. 88. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

Al comma 20, lettera h), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

5-bis) Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: « 7-bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliera, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento. »

***1. 89.** Trancassini, Foti, Butti.

Al comma 20, lettera h), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

5-bis) Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: « 7-bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliera, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento. »

***1. 90.** Ruffino, Giacometto, Gagliardi, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Labriola, Sozzani.

Al comma 20, lettera h), sopprimere il numero 6).

****1. 91.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera h), sopprimere il numero 6).

****1. 92.** Cunial, Benedetti.

All'articolo 1, comma 20, lettera h) sostituire il punto 6, con il seguente:

6. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ovvero previa motivazione, sulla base del criterio del minor prezzo.

1. 93. Pezzopane.

Al comma 20, lettera h), punto 6), capoverso comma 9-bis dopo le parole: più vantaggiosa, aggiungere il seguente periodo: Il tetto massimo del punteggio economico stabilito dalla stazione appaltante, di cui all'articolo 95, comma 10-bis, è ridotto al 15 per cento. Il tetto massimo del punteggio da attribuire al requisito di cui all'articolo 95, comma 6, lettera g) è stabilito entro il limite del 30 per cento.

1. 94. Sozzani, Mulè.

Al comma 20, lettera h), punto 6) dopo il capoverso comma 9-bis, è inserito il seguente:

9-ter. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale di riferimento per una quota non superiore al cinquanta per cento.

1. 95. Cortelazzo, Gelmini, Giacometto, Gagliardi, Mazzetti, Ruffino, Casino, Labriola, Sozzani.

Al comma 20, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) dopo l'articolo 36 è aggiunto il seguente:

« Art. 36-bis.

1. Al fine di rispettare i principi del *Green public procurement*, nelle procedure di cui all'articolo 36, comma 2, che non hanno interesse transfrontaliera, le stazioni appaltanti, per importi di appalto inferiori a 200.000, possono prevedere criteri premiali per la partecipazione delle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operativa in prossimità dei luoghi di esecuzione della commessa e che si impegnino ad utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello locale. Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO₂. »

1. 96. Trancassini.

Al comma 20, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) all'articolo 40 al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « Tale termine decorre dal 18 ottobre 2020 limitatamente alle stazioni appaltanti dei comuni interessati dagli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009 e del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 ».

1. 97. Cortelazzo, Labriola, Ruffino, Casino, Mazzetti, Giacometto, Gagliardi, Sozzani.

Al comma 20, dopo la lettera h) inserire la seguente:

h-bis) dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

« Art. 43-bis.

I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti non sono obbligati a ricorrere alla stazione unica appaltante e alla nomina del responsabile unico del procedimento nello svolgimento delle procedure di appalto ».

1. 98. Trancassini.

Al comma 20, sopprimere la lettera l).

- 1. 99.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera l), sopprimerei numero 1).

- *1. 100.** Cunial, Benedetti.

Al comma 20, lettera l), sopprimerei numero 1).

- *1. 101.** Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

Al comma 20, lettera l), numero 1, sopprimere le parole: senza che ciò costituisca subappalto.

- 1. 102.** Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera l), sopprimere il numero 2).

- 1. 103.** Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera l), sostituire il numero 2), con il seguente:

2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non

assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

2-ter. Anche nelle gare di affidamento dei contratti di cui all'articolo 145, per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c), i requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto, sono soddisfatti sempre dall'attestazione SOA del consorzio anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica. »

- 1. 104.** Trancassini.

Al comma 20, lettera l), punto 2), dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente:

« 2-ter. Per i consorzi, di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c), i requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto per i contratti di cui all'articolo 145, sono soddisfatti sempre dall'attestazione SOA del consorzio anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica ».

- 1. 105.** Giacometto, Cortelazzo, Labriola, Ruffino, Casino, Gagliardi, Mazzetti, Sozzani.

Al comma 20, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera l), inserire la seguente:

l-bis) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: « L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera. »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «responsabilità solidale del mandatario», sono aggiunte le seguenti: «nei limiti di cui al presente comma»;

b) alla lettera gg), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dopo il comma 10, è aggiunto li seguente:

10-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le modifiche di cui all'articolo 48, comma 5, primo e secondo periodo, si applicano anche ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, al fine di garantire la completa esecuzione delle opere».

1. 106. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

l-bis) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modifiche:

il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera».

al secondo periodo, dopo le parole: «responsabilità solidale del mandatario» sono aggiunte le seguenti: «nei limiti di cui al presente comma».

1. 107. Labriola, Ruffino, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Gagliardi, Mazzetti, Sozzani.

Al comma 20, dopo la lettera l) aggiungere la seguente lettera:

«l-bis) all'articolo 48, dopo il comma 19-ter è aggiungere il seguente comma:

19-*quater*. Le previsioni di cui ai commi 17, 18, 19-ter si applicano anche alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si è indetta la procedura di scelta del contraente sono stati pubblicati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56».

1. 108. Cortelazzo, Gagliardi, Mazzetti, Labriola, Ruffino, Casino, Giacometto, Sozzani.

Al comma 20, dopo la lettera l) inserire la seguente:

l-bis) all'articolo 51, comma 1, secondo periodo, alle parole: «Le stazioni appaltanti motivano» premesse le seguenti: «In caso di appalti di servizi e forniture di valore inferiore ad euro 5.000.000,».

1. 109. Cortelazzo, Giacometto, Gagliardi, Casino, Mazzetti, Ruffino, Labriola, Sozzani.

Al comma 20, dopo la lettera l), inserire la seguente:

l-bis) all'articolo 51, comma 1, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «La suddivisione avviene su base quantitativa, in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle micro imprese, delle piccole e delle medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, o su base qualitativa, in relazione alle varie categorie e specializzazioni presenti o in relazione alle diverse successive fasi realizzative».

1. 110. Cortelazzo, Ruffino, Casino, Gagliardi, Mazzetti, Labriola, Giacometto, Sozzani.

Al comma 20, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

l-bis) all'articolo 48, dopo il comma 19-ter è aggiunto il seguente: «19-*quater*. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del presente articolo si applicano anche alle procedure e ai contratti per i quali i

bandi o avvisi con cui si è indetta la procedura di scelta del contraente sono stati pubblicati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 ».

1. 111. Trancassini, Butti, Foti.

Al comma 20, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) all'articolo 77, il comma 3 è sostituito dal seguente: « I Commissari sono, nominati dalle Stazioni appaltanti sulla base del proprio curriculum in relazione all'oggetto specifico dell'appalto e tenuto conto del principio di rotazione ».

1. 112. Rampelli.

Al comma 20, lettera m), premettere il presente numero:

01) al comma 1, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo ed aggiungere il seguente periodo: « Negli appalti relativi a lavori pubblici, l'affidamento può avere ad oggetto: *a)* la sola esecuzione sulla base di un progetto esecutivo avente contenuti di cui all'articolo 23 comma 8; *b)* la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e avente i contenuti di cui all'articolo 23 comma 7; *c)* i commi *1-bis* e *1-ter* sono abrogati ». Conseguentemente sopprimere i numeri 1 e 2 della lettera *m)* e il numero 3) della lettera *gg)*.

1. 113. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera m), punto 1), dopo le parole: è aggiunto, in fine, il seguente *inserire il seguente periodo:* Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo anche nel caso

della manutenzione ordinaria sulla base del progetto esecutivo semplificato di cui all'articolo 23, comma 3-*bis*.

1. 114. Rampelli.

Al comma 20, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) All'articolo 61, comma 6, dopo la parola: « debitamente motivati », sono aggiunte le seguenti: « e non imputabili all'Amministrazione aggiudicatrice ».

1. 115. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, dopo la lettera m), inserire la seguente:

m-bis) all'articolo 63, al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « In caso di urgenza motivata da finalità atte a soddisfare conclamate ed indifferibili esigenze cliniche e/o di tutela dell'incolumità pubblica, gli enti del SSN possono prescindere dalla consultazione degli operatori economici, affidando mediante affidamento diretto ad un unico operatore economico ».

1. 116. Cortelazzo, Labriola, Ruffino, Casino, Mazzetti, Giacometto, Gagliardi, Sozzani.

Al comma 20, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

« *m-bis)* all'articolo 73, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Le spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui al comma precedente sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario con trattenute proporzionali su ogni stato di avanzamento delle prestazioni contrattuali ».

1. 117. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) all'articolo 77, comma 2, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «La commissione conclude i propri lavori entro e non oltre un termine non superiore al doppio del periodo intercorrente, nella gara di cui trattasi, dalla data di pubblicazione del bando o avviso di gara al termine di presentazione delle offerte. Il mancato rispetto di tale termine è oggetto di valutazione ai fini del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38 ».

1. **118.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera o), dopo il punto 2) inserire il seguente:

2-bis) al comma 4, il quinto periodo, è sostituito dai seguenti: « Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande ».

1. **119.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), numero 2), dopo le parole « al primo periodo, » aggiungere le

seguenti: « dopo le parole legale rappresentanza », le parole: « ivi compresi istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, » sono soppresse e;

b) alla lettera t), numero 1), dopo le parole « al comma 3, » aggiungere le seguenti « alla lettera a), dopo le parole "assistenziale e scolastica," sono aggiunte le seguenti: "i contratti relativi ai servizi di vigilanza privata, guardiania e portierato," e ».

1. **120.** Cortelazzo, Ruffino, Casino, Labriola, Giacometto, Gagliardi, Mazzetti, Sozzani.

Al comma 20, lettera o), numero 3), capoverso lettera b), dopo le parole: concordato preventivo aggiungere le seguenti: o che abbia presentato domanda di concordato preventivo.

1. **121.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera o), numero 5, capoverso comma 10, lettera c) capoverso 10-bis, al secondo periodo, sostituire le parole: la durata dell'esclusione è pari a con le seguenti: la stazione appaltante può valutare tali circostanze, ai fini dell'esclusione, per un periodo non superiore a.

1. **122.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, alla lettera o), numero 5), capoverso comma 10, lettera c), capoverso 10-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

1. **123.** Cortelazzo, Labriola, Ruffino, Giacometto, Gagliardi, Mazzetti, Casino, Sozzani.

Al comma 20, lettera o), dopo il n. 4), aggiungere il seguente:

4-bis) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: « 5-bis. In quanto compatibile, si applica quanto previsto dall'articolo 83, comma 9 ».

1. **124.** Gelmini, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Sozzani.

Al comma 20, sopprimere la lettera p).

1. **125.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, sostituire la lettera p), con la seguente:

p) all'articolo 83, comma 2, secondo periodo, le parole: « da adottare, su proposta dell'Anac entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice », sono sostituite dalle seguenti: « da adottare, su proposta dell'Anac entro il 30 settembre 2019, ».

1. **126.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) all'articolo 83, al comma 7, è aggiunto il seguente periodo: « Anche ai sensi di quanto previsto all'Allegato XVII del presente codice, per gli appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti, a seguito dell'avvenuto svolgimento della prestazioni contrattuale, emettono a favore dell'operatore economico singolo o raggruppato un certificato di buona esecuzione delle prestazioni contrattuali, sulla base di modelli emessi dall'ANAC, e ne inviano copia digitale alla Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici. A tale certificato, in possesso della suddetta Banca dati, fanno riferimento le stazioni appaltanti ai fini della successiva verifica

dei requisiti di capacità tecnica relativi ai servizi e alle forniture svolte nel periodo di riferimento previsto nel bando di gara ».

1. **127.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

p-bis) all'articolo 83, comma 9, dopo le parole: « della domanda » aggiungere le parole: « e dell'offerta tecnica ed economica ».

1. **128.** Giacometto, Ruffino, Cortelazzo, Gagliardi, Mazzetti, Labriola, Casino, Sozzani.

Al comma 20, lettera q), al punto 1), è premesso il seguente punto:

01) al comma 1, le parole: « di importo pari o superiore a 150.000 euro » sono sostituite con le seguenti: « di importo pari o superiore a 258.000 euro ».

1. **129.** Ruffino, Cortelazzo, Casino, Labriola, Giacometto, Gagliardi, Mazzetti, Sozzani.

Al comma 20, lettera q), sopprimere i numeri 2), 3) 4), 5), 6), e 7).

1. **130.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera q), sopprimere il numero 2).

1. **131.** Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

Al comma 20, lettera q), sopprimere il numero 3).

- *1. **132.** Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera q), sopprimere il numero 3).

***1. 133.** Cortelazzo, Gagliardi, Mazzetti, Labriola, Ruffino, Casino, Giacometto, Sozzani.

Al comma 20, lettera q), sostituire il punto 3) con il seguente:

3) Al comma 4, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

« b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti, di cui è consentito l'impiego temporaneamente illimitato ai fini della qualificazione. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti; ».

Conseguentemente, dopo il comma 4-bis, del medesimo articolo 84, aggiungere i seguenti commi:

« 4-ter. L'adeguata capacità economica e finanziaria di cui al comma 4 lettera b) è dimostrata:

a) da idonee referenze bancarie;

b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore cinquanta per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;

c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.

4-quater. L'adeguata idoneità tecnica di cui al comma 4 lettera b) è dimostrata:

a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 83, comma 2;

b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al quarantacinque per cento di quello della classifica richiesta;

c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al venti per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al venticinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al trenta per cento dell'importo della qualificazione richiesta ».

1. 134. Cortelazzo, Gagliardi, Mazzetti, Ruffino, Casino, Labriola, Giacometto, Sozzani.

Al comma 20, lettera q), al numero 3), sostituire le parole: quindici anni con le seguenti: dieci anni.

1. 135. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera q), dopo il numero 3), inserire il seguente:

3-bis) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

« 4-ter. In caso di perdita dell'attestazione, o suo ridimensionamento, l'affidatario mantiene la titolarità del contratto, ad eccezione del caso in cui nei suoi confronti sia stata disposta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario

informatico; in tal caso, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ».

1. **136.** Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera q), dopo il punto 3) aggiungere il seguente:

3-bis) al comma 4, lettera c), dopo le parole: « il possesso di certificazioni di sistemi di qualità » sono aggiunte le seguenti: « per importi pari o superiori alla soglia comunitaria e. »

1. **137.** Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino, Casino, Labriola, Giacometto, Gagliardi, Sozzani.

Al comma 20, lettera g), sopprimere il numero 4).

1. **138.** Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

Al comma 20, lettera q), sopprimere il numero 5).

1. **139.** Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera q), sopprimere il numero 6).

1. **140.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera q), sopprimere il numero 7).

1. **141.** Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

Al comma 20, lettera q), dopo il punto 7) inserire il seguente:

7-bis) il comma 12 è soppresso.

1. **142.** Cortelazzo, Gagliardi, Mazzetti, Ruffino, Casino, Labriola, Giacometto, Sozzani.

Al comma 20, sopprimere la lettera r).

1. **143.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, sopprimere la lettera s).

1. **144.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera t), aggiungere dopo il numero 1, il seguente:

1-bis. Al comma 3 aggiungere alla fine il seguente periodo: Nei contratti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti prevedono l'inserimento negli atti di gara di una soglia di sbarramento espressa come punteggio minimo che le offerte tecniche devono raggiungere al fine di potere essere valutate anche sotto il profilo economico. Laddove tale soglia non risulti superata il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.

1. **145.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, alla lettera t), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate e alla lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: « fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al precedente comma 3, lettera a) ».

1. **146.** Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Gagliardi, Mazzetti, Sozzani.

Al comma 20, lettera t), numero 2), sostituire le parole: le lettere a) e c) sono abrogate, con le seguenti: la lettera c) è abrogata.

1. **147.** Mazzetti, Cortelazzo, Ruffino, Giacometto, Gagliardi, Casino, Labriola, Sozzani.

Al comma 20, lettera t), al numero 1, dopo la lettera b-bis), inserire la seguente:

« b-ter) i contratti relativi ai lavori di realizzazione e manutenzione delle opere a verde ».

1. **148.** Cortelazzo, Labriola, Giacometto, Gagliardi, Mazzetti, Ruffino, Casino, Sozzani.

Al comma 20, lettera u) sopprimere il numero 3).

1. **149.** Cunial, Benedetti.

Al comma 20, sopprimere la lettera u).

1. **150.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera u), sopprimere i numeri 1), 3) e 4).

1. **151.** Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera u), sopprimere il numero 1).

- *1. **152.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera u), sopprimere il numero 1).

- *1. **153.** Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

Al comma 20, alla lettera u), sopprimere il numero 2).

1. **154.** Cortelazzo, Gagliardi, Mazzetti, Labriola, Ruffino, Giacometto, Casino, Sozzani.

Al comma 20, lettera u), sopprimere il numero 3).

1. **155.** Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

Al comma 20, lettera u), al numero 3, sopprimere le seguenti parole: 2-ter.

1. **156.** Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera u), numero 2), sostituire la parola: tre con la seguente: due.

1. **157.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera u), sopprimere il numero 4).

1. **158.** Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera u), numero 1), capoverso 2-ter, dopo le parole: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono aggiunte le seguenti: ,sentita l'Anac,.

1. **159.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

u-bis) all'articolo 101, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35,

le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, un organismo di controllo di tipo A, accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, a cui affidare il supporto alle attività del responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31, con particolare riferimento alle attività di alta sorveglianza e controllo della qualità, dei tempi e costi di esecuzione. Tale servizio di supporto dovrà essere inserito all'interno della procedura di selezione del soggetto verificatore di cui all'articolo 26. ».

1. 160. Buratti.

Al comma 20, sopprimere la lettera v).

1. 161. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, alla lettera v), sopprimere il punto 3).

1. 162. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, sostituire la lettera v), con la seguente:

v) all'articolo 102, comma 8, primo periodo, sostituire le parole: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Anac » con le seguenti: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2019, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Anac ».

1. 163. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

v-bis) all'articolo 105, il comma 16 è abrogato.

1. 164. Trancassini.

Al comma 20, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

u-bis) all'articolo 101, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, un organismo di controllo di tipo A, accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, a cui affidare il supporto alle attività del responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31, con particolare riferimento alle attività di alta sorveglianza e controllo della qualità, dei tempi e dei costi di esecuzione. Tale servizio di supporto dovrà essere inserito all'interno della procedura di selezione del soggetto verificatore di cui all'articolo 26. ».

1. 165. Fidanza, Trancassini, Butti, Foti.

Al comma 20, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

v-bis) all'articolo 105, il comma 16 è abrogato.

1. 166. Cortelazzo, Labriola, Ruffino, Casino, Giacometto, Gagliardi, Mazzetti, Sozzani.

Al comma 20, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

v-bis) all'articolo 105, dopo comma 13, aggiungere il seguente:

« 13-bis. Al fine di consentire alla stazione appaltante di provvedere al pagamento diretto del subappaltatore nelle ipotesi di cui al comma 13, l'appaltatore nel caso di raggruppamento temporaneo di

imprese la mandataria, in occasione della presentazione delle fatture relative a ciascun SAL, sono tenute a dare prova dell'integrale corresponsione ai subappaltatori di quanto spettante per le prestazioni da queste rese fino al SAL precedente. ».

1. **167.** Cortelazzo, Labriola, Ruffino, Mazzetti, Giacometto, Casino, Gagliardi, Sozzani.

Al comma 20, sopprimere la lettera z).

1. **168.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera z), sostituire il numero 1), con il seguente: 1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'Anac » con le seguenti: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2019, su proposta dell'Anac » e sopprimere il numero 2).

1. **169.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

z-bis) l'articolo 113-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 113-bis. – (Termini di pagamento. Clausole penali) – 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Nell'ambito del predetto

termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento.

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. ».

1. **170.** Cortelazzo, Mazzetti, Gagliardi, Labriola, Ruffino, Giacometto, Casino, Sozzani.

Dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

z-bis) al comma 2 dell'articolo 113, dopo le parole: « prevedono modalità di-

verse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti,», aggiungere le parole: « ovvero la cui struttura tecnica non sia a carico della finanza pubblica ».

1. **171.** Ferro, Foti, Butti, Trancassini.

Al comma 20, sopprimere la lettera aa).

1. **172.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, dopo la lettera aa), aggiungere la seguente:

aa-bis) All'articolo 157, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

« 4. Ai fini della individuazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale, le stazioni appaltanti prendono in considerazione un periodo non inferiore ai 15 anni precedenti la data di pubblicazione del bando o dell'avviso di gara. ».

1. **173.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, sopprimere la lettera bb).

1. **174.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, sopprimere la lettera cc).

1. **175.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, alla lettera cc), premettere la seguente:

Occ) all'articolo 183, dopo il comma 16, aggiungere il seguente: « La procedura di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo può trovare applicazione anche

per opere o servizi già inseriti nella programmazione delle amministrazioni ».

1. **176.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera cc), al capoverso 17-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di esecuzione diretta dei lavori da parte del proponente, nella proposta sono indicati gli operatori economici in possesso dei relativi requisiti di cui al comma 8, fatta salva la possibilità di loro sostituzione nel caso di successiva perdita dei requisiti medesimi, nonché, in deroga all'articolo 110, in caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, in continuità o liquidatorio, e di amministrazione straordinaria, ovvero nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

1. **177.** Cortelazzo, Mazzetti, Giacometto, Labriola, Ruffino, Casino, Gagliardi, Sozzani.

Al comma 20, sopprimere la lettera dd).

1. **178.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, sopprimere la lettera ee).

1. **179.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera ee), sopprimere il numero 1).

1. **180.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera ee), al numero 1), sostituire le parole: con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 21-octies, con

le seguenti: con le linee guida dell'Anac e sopprimere i numeri 2) e 3).

1. **181.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera ee), sopprimere il numero 2).

1. **182.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera ee), sopprimere il numero: 3).

1. **183.** Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

Al comma 20, lettera ee), numero 3), capoverso « 4 », aggiungere il seguente periodo: I compensi da corrispondere ai ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale, non devono superare i limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

1. **184.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, sopprimere la lettera ff).

1. **185.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera ff), aggiungere le seguenti:

« ff-bis) all'articolo 202:

1) al comma 3, ultimo periodo, le parole: « previo parere del CIPE » sono soppresse;

2) al comma 5, ultimo periodo, le parole « , assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze » sono soppresse;

3) al comma 6, al primo periodo, le parole: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze » sono soppresse e all'ultimo periodo, le parole « del CIPE, su proposta » sono soppresse;

ff-ter) all'articolo 214, comma 2:

1) alla lettera f), al primo periodo, le parole: « anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto » sono sostituite dalle seguenti: « formulando eventuali prescrizioni. I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori » e all'ultimo periodo, la parola: « definitivo » è sostituita dalle seguenti: « di fattibilità tecnica ed economica »;

2) alla lettera g), le parole « propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili » sono sostituite dalle seguenti: « assegna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture » »;

b) alla lettera gg), al punto 1), premettere il seguente:

«01) al comma 1-bis, le parole: « sono approvati secondo la disciplina pre-vigente » sono sostituite con le seguenti: « , fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti, sono approvati dagli enti aggiudicatoli » ».

- 1. 186.** Cortelazzo, Gelmini, Ruffino, Labriola, Giacometto, Gagliardi, Casino, Mazzetti, Sozzani.

Al comma 20, dopo la lettera ff), è aggiunta la seguente:

ff-bis) All'articolo 211, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nel caso in cui tutte le parti vi abbiano espressamente aderito, i motivi e i profili oggetto del parere vincolante, a pena d'improcedibilità, non possono essere riproposti innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ».

- 1. 187.** Gelmini, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Sozzani.

Al comma 20, dopo la lettera ff), inserire la seguente:

ff-bis) all'articolo 212, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ne fanno parte, in ogni caso, i rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale ».

- 1. 188.** Labriola, Cortelazzo, Gagliardi, Mazzetti, Ruffino, Casino, Giacometto, Sozzani.

Al comma 20, dopo la lettera ff), aggiungere la seguente:

ff-bis) All'articolo 213, comma 2, dopo le parole: « contratti-tipo » sono aggiunte le seguenti: « di appalto e subappalto ».

- 1. 189.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, dopo la lettera ff) inserire la seguente:

ff-bis) all'articolo 213, comma 3, dopo la lettera h-bis) è aggiunta la seguente:

« h-ter) vigila sui contratti di subappalto stipulati tra la stazione appaltante e l'appaltatore. ».

- 1. 190.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, sopprimere la lettera gg).

- 1. 191.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, alla lettera gg), al punto 1) premettere il seguente:

01) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le modifiche di cui all'articolo 48, comma 5, primo e secondo periodo, si applicano anche ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, al fine di garantire la completa esecuzione delle opere. ».

- 1. 192.** Ruffino, Cortelazzo, Labriola, Casino, Giacometto, Gagliardi, Mazzetti, Sozzani.

Al comma 20, lettera gg), sopprimere i numeri 1) e 2).

- 1. 193.** Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera gg), sopprimere il numero 2).

- 1. 194.** Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

Al comma 20, lettera gg), sopprimere il numero 3).

1. **195.** Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera gg), numero 3), capoverso 27-sexies, dopo le parole: presente disposizione aggiungere le seguenti: per le quali l'attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria.

1. **196.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera gg), sopprimere il numero 4).

1. **197.** Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

Al comma 20, lettera gg), numero 4), sostituire il capoverso 27-octies con il seguente:

21-octies. Nelle more dell'adozione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, nonché previo parere delle commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro 30 giorni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, restano in vigore tutti i provvedimenti attuativi, decreti e linee guida già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento tiene conto e ove possibile recepisce i provvedimenti attuativi di cui al precedente periodo, che restano comunque in vigore fino alla entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.

1. **198.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera gg), numero 4) capoverso 27-octies primo periodo, sostituire le parole: entro centoottanta giorni con le seguenti: un anno e le parole: sentita la Conferenza Stato regioni con le seguenti: previo parere vincolante della Conferenza Stato-Regioni, dell'Anac, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari e le parole da: di cui agli articoli 24, fino alla fine, con le seguenti: rimangono in vigore. Nel regolamento unico di cui al presente comma, sono inserite, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, le linee guida e i decreti adottati dall'Anac in attuazione del presente codice ».

1. **199.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera gg), numero 4), al capoverso 27-octies, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,.

1. **200.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera gg), numero 4), capoverso 27-octies, prima delle parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato inserire le seguenti: l'ANAC e sentita.

1. **201.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera gg), numero 4), capoverso 27-octies primo periodo sopprimere le parole: 89, comma 11 e 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2,.

1. **202.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, lettera gg), numero 4), capoverso 27-octies secondo periodo sopprimere le seguenti parole: Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione al terzo periodo dopo le parole: i) i lavori riguardanti i beni culturali inserire le seguenti: Il Regolamento recepisce i contenuti delle linee guida vigenti sulle materie indicate al precedente periodo.

1. **203.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 20, dopo la lettera mm), aggiungere la seguente:

mm-bis). Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

« 216-bis. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedono, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente Codice ».

1. **204.** Cortelazzo, Casino, Giacometto, Gagliardi, Mazzetti, Labriola, Ruffino, Sozzani.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso « Art. 110 », sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. L'affidamento avviene alle condizioni proposte dal soggetto progressivamente interpellato in sede di offerta ».

Conseguentemente

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 dell'articolo 110 è sostituito dal seguente:

« 2. L'affidamento avviene alle condizioni proposte dal soggetto progressivamente interpellato in sede di offerta ».

b) al comma 3, dopo le parole: « dell'articolo 372 del predetto decreto » sono aggiunte le seguenti: « come modificato dal comma 1-bis del presente articolo ».

2. **1.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, capoverso « Art. 110 », sesto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e se l'impresa non è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle retribuzioni dei dipendenti.

2. **2.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

ART. 2-bis.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.

(Abrogazione dello split payment)

1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione,

esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati ».

2-bis. 01. Giacometto, Labriola, Gagliardi, Cortelazzo, Ruffino, Casino, Mazzetti, Sozzani.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 6) con il seguente:

6) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

« 9. Per gli interventi di cui all'articolo 94-*bis*, comma 1, lettera b), n. 2) non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.

10. Il presente articolo non si applica per gli interventi di cui all'articolo 94-*bis*, comma 1, lettera c), n. 1 ».

3. 3. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) all'articolo 67:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « salvo quanto previsto dal comma 8-*bis* »;

2) al comma 5 sono soppresse le parole: « con la copertura dell'edificio »;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia allo sportello unico, il quale ne trasmette copia all'ufficio tecnico regionale. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62 »;

4) al comma 8-*bis* sopprimere le parole: « e lettera c), n. 1) ».

3. 1. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, alla lettera c), le parole: i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: sono sostituite dalle seguenti: i commi 1, 3,4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda eseguire gli interventi individuati nell'articolo 94-*bis*, ad eccezione di quelli previsti nel comma 1 lettera c), è tenuto a dare preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore ».

3. 4. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) alla fine del comma 1 dell'articolo 94 sono aggiunte le parole: « salvo quanto previsto al successivo articolo 94-bis ».

3. 5. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d)*, capoverso « Art. 94-bis », al comma 1, lettera *b)*, sopprimere il numero 3);

b) alla lettera *d)*, capoverso « Art. 94-bis », comma 1, sopprimere la lettera *c)*.

3. 2. Muroni, Occhionero.

Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 94-bis », sostituire la lettera a), con la seguente:

a) interventi « rilevanti » nei riguardi della pubblica incolumità;

1. gli interventi di nuova costruzione, di adeguamento o miglioramento sismico relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assumere rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche.

3. 7. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 94-bis », comma 1, (sostituire la lettera b), con la seguente:

b) interventi di « minore rilevanza » nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico di costruzioni esistenti che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera *a)* punto 1;

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera *a)*, n. 2) ».

3. 8. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, alla lettera d) capoverso « Art. 94-bis », nel comma 1, lettera b) sopprimere il numero 3).

3. 9. Cunial, Benedetti.

Al comma 1, alla lettera d), capoverso « Art. 94-bis », nel comma 1, sopprimere la lettera c).

3. 10. Cunial, Benedetti.

Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 94-bis », al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: e per i lavori di cui al comma 1, lettera a), punti 1 e 2, riguardanti i progetti di ricostruzione, riparazione, miglioramento sismico degli edifici, pubblici e privati, danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009.

***3. 11.** Trancassini, Butti, Foti.

Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 94-bis », al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: « e per i lavori di cui al comma 1, lettera a), punti 1 e 2, riguardanti i progetti di ricostruzione, riparazione, miglioramento sismico degli edifici, pubblici e privati, danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009 ».

***3. 12.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 94-bis», sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del presente testo unico per gli interventi di cui al comma 1, lettera b).

3. 6. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 94-bis», dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. Le Regioni possono disciplinare, nelle eventuali normative regionali di recepimento della presente legge, in relazione alle specificità di gestione precedenti e per un periodo transitorio massimo di due anni, le modalità di presentazione di varianti in corso d'opera per le pratiche avviate precedentemente alla entrata in vigore della presente legge e le modalità di gestione delle pratiche relative ad opere pubbliche, già appaltate, che dovessero essere assoggettate ad un regime diverso a seguito della entrata in vigore della presente legge.

3. 13. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione degli interventi nel settore dell'edilizia scolastica)

1. Al fine di agevolare gli enti locali nell'affidamento degli interventi di edilizia scolastica e al fine di garantire la sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti statali possono affidare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50 e limitatamente al triennio 2019-2021, i lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Gli edifici scolastici pubblici oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali mantengono la destinazione a uso scolastico almeno per 5 anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.

3. 01. Giacometto, Gagliardi, Cortelazzo, Ruffino, Labriola, Casino, Mazzetti, Sozzani.

ART. 4.

Sopprimerlo.

***4. 1.** Muroni, Occhionero.

Sopprimerlo.

***4. 2.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone l'elenco degli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari e lo trasmette per il parere alle Commissioni parlamentari competenti che si devono esprimere entro quindici giorni dalla data della trasmissione di tale elenco al Parla-

mento. Superato tale termine il parere sull'elenco degli interventi infrastrutturali prioritari si ritiene acquisito ».

4. 3. Muroi, Occhionero.

Sopprimere i commi da 1 a 5.

4. 4. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ritenuti prioritari con le seguenti: che presentino evidenti e non giustificati ritardi per l'avvio o la prosecuzione e la conclusione dei lavori.

4. 5. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ritenuti prioritari con le seguenti: in grave e non giustificato ritardo rispetto al cronoprogramma dei lavori e al loro relativo stato di avanzamento.

4. 6. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4. 7. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Commissari straordinari sono individuati fra persone in possesso dei requisiti di onorabilità e di comprovata esperienza e professionalità maturata nel settore degli interventi in-

frastrutturali, anche presso imprese pubbliche o private.

4. 8. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 2, sostituire le parole da: provvedono all'eventuale rielaborazione fino alla fine del comma con le seguenti: provvedono all'avvio o alla prosecuzione e conclusione dei lavori nel rispetto dei progetti già approvati, del cronoprogramma dei lavori e del relativo stato di avanzamento.

4. 9. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: fatta eccezione fino alla parola: rilasciati.

4. 10. Cunial, Benedetti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

***4. 11.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

***4. 13.** Muroi, Occhionero.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di rafforzare la tutela dei beni culturali e paesaggistici e la tutela ambientale ed anche allo scopo di rendere effettiva la possibilità delle autorità competenti di concludere i relativi procedimenti entro i termini stabiliti dal comma 2 del presente articolo, il Ministero dei beni e delle attività culturali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono autorizzati ad

assumere il personale ritenuto necessario nei limiti delle risorse di cui al comma 2-ter. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere eseguite anche in deroga alle disposizioni generali relative alle assunzioni ed al *turn-over* del personale delle pubbliche amministrazioni.

2-ter. A decorrere dall'anno 2020, al fine di realizzare le assunzioni di cui al comma 2-bis, il Ministero dei beni e delle attività culturali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono autorizzati ciascuno ad una spesa annuale non superiore a 15 milioni di euro. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-quater.

2-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 639, le parole: « a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile » sono sostituite dalle seguenti: « a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, a condizione che il loro valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate, non ecceda 800.000 euro e che le stesse unità immobiliari non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 »;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a condizione che il loro valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate, non ecceda

800.000 euro e che le stesse unità immobiliari non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore, rispettivamente, alla data delle assunzioni di cui al comma 2-bis, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. 12. Muroni, Occhionero.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: « possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e »;

b) sostituire le parole: « in deroga alte disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il » con le seguenti: « nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e nel ».

4. 16. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea *con le seguenti:* , fermo restando quanto previsto al comma 2, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

4. 15. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto *con le seguenti:* nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e.

- 4. 14.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 4 sostituire le parole: anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi *con le seguenti:* Gli eventuali risparmi di spesa conseguiti attraverso l'attività di cui al presente comma possono essere utilizzati esclusivamente per il finanziamento di ulteriori interventi su dighe e delle infrastrutture idriche che necessitino di interventi di messa in sicurezza.

- 4. 17.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e previo esperimento infruttuoso dell'interpello di cui al medesimo articolo, il Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di Regia Strategia Italia, di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, motivata, dalla rilevanza, dalla necessità e dall'urgenza dell'intervento, può nominare un Commissario straordinario per la realizzazione dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

5-ter. Per le procedure di affidamento dei lavori per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, il Commissario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici delle regioni, degli uffici tecnici e amministrativi

dei comuni, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.

5-quater. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei lavori di cui al comma 5-bis costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

5-quinquies. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

- 4. 22.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 6, dopo le parole: sicurezza stradale e adeguata mobilità *sono aggiunte le seguenti:* sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5 milioni per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro *con le seguenti:* 10 milioni per l'anno 2019 e a 40 milioni di euro.

- 4. 18.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 6-bis, sopprimere le parole da: il commissario può avvalersi *fino a:* senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- 4. 19.** Pellicani.

Al comma 6-bis, sostituire le parole da: il commissario può avvalersi *fino a:* senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica *con le seguenti:* il Commissario per gli obiettivi di cui al presente comma si avvale del personale dipendente del Consorzio Venezia Nuova, di Thetis e di Comer.

4. 20. Pellicani.

Al comma 6-ter, sostituire le parole da: sono ripartite per le annualità *fino alla fine del comma con le seguenti:* a tale scopo, per la ripartizione delle annualità 2018 e 2019, il Comitato è convocato entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto legge.

4. 21. Pellicani.

Al comma 7, sostituire le parole: sono da intendersi conclusi *i con le seguenti:* sono da intendersi ancora non conclusi i progetti finanziati relativi ai *e sostituire le parole da:* si provvede alla ricognizione *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sono adottate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure di semplificazione delle procedure e della documentazione, ivi compresa la riapertura dei relativi termini, necessarie per l'assegnazione ai Comuni dei finanziamenti per i progetti inseriti nelle graduatorie dei programmi « 6.000 campanili » e « Nuovi progetti di intervento ».

4. 23. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze *aggiungere le seguenti:* , previa intesa in Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali,.

4. 24. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 7-bis, dopo le parole: sviluppo economico *aggiungere le seguenti:* e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. 25. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 7-ter, sostituire le parole: 10 milioni *con le seguenti:* 30 milioni.

4. 26. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli interventi di completamento dei lavori di costruzione, completamento e adeguamento a quattro corsie della Strada statale Cassia, nel tronco tra il km 41,300 e il km 74,400. La costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da cinque componenti di qualificata professionalità ed esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. 27. Rotelli, Trancassini, Foti, Butti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli interventi di completamento della Strada Statale 675 « Umbro-Laziale », nel tratto finale Orte-Civitavecchia, pari alla lunghezza di 18 chilometri, utilizzando i fondi stanziati dal CEPE con delibera n. 121/2001, anche ai fini dell'individuazione dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da cinque componenti di qualificata professionalità ed esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. 30. Rotelli, Trancassini, Foti, Butti.

Al comma 12-ter, dopo le parole: allorché detti decreti aggiungere le seguenti: siano emanati in conformità al parere favorevole sulla legittimità dello schema di atto esaminato, reso dall'Avvocatura generale dello stato a richiesta dell'amministrazione procedente e.

4. 28. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo il comma 12-octies, aggiungere il seguente:

12-novies. Al fine di completare gli interventi per la messa in sicurezza del viadotto che collega il quartiere Capodimonte al centro della città di Benevento, denominato ponte San Nicola, è autorizzata in favore del Comune di Benevento la spesa di euro 1,5 milioni di euro. All'onere derivante dalla presente disposizione si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. 29. Casino, Labriola, Cortelazzo, Ruffino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Sozzani.

Dopo il comma 12-octies, aggiungere il seguente:

12-novies. Sono ritenuti prioritari ai sensi del comma 1, gli interventi di cui all'allegato III. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'elenco di cui all'allegato III al presente decreto può essere eventualmente modificato e integrato.

Conseguentemente, dopo l'Allegato II aggiungere il seguente:

Allegato III – Elenco degli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari ed emergenziali (Articolo 4, comma 12-novies)

Corridoi internazionali TEN-T

Valichi alpini

Tratte ferroviarie internazionali

4. 31. Giacometto, Ruffino, Gagliardi, Casino, Labriola, Cortelazzo, Mazzetti, Sozzani.

Dopo il comma 12-octies aggiungere i seguenti:

12-novies. Al fine di evitare il blocco dei cantieri, di tutelare i lavoratori e di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Fondo salva-cantieri. Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di

appalti pubblici, di lavori di importo pari o superiore ad euro 200.000,00 a base d'appalto, e di servizi e forniture di importo pari o superiore ad euro 100.000,00 a base d'appalto. Il predetto contributo, non gravante in alcun modo sull'aggiudicatario, rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine dell'aggiudicazione definitiva. La destinazione del contributo al Fondo è esclusa nell'ipotesi di gare aggiudicate da Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni. Le risorse del Fondo sono destinate alla tempestiva soddisfazione dei crediti delle imprese subappaltatrici e subfornitrici nell'ipotesi di apertura di una procedura di crisi carico dell'appaltatore, nella misura del 70 per cento dei crediti non soddisfatti vantati dalle stesse.

12-decies. Le imprese di cui al comma 12-novies segnalano all'amministrazione aggiudicatrice i casi di mancata corrispondenza dei corrispettivi loro dovuti per i lavori e le prestazioni maturati nei confronti dell'appaltatrice prima della presentazione della domanda di apertura della procedura di crisi da parte della stessa. L'amministrazione aggiudicatrice, ovvero su suo incarico il contraente generale, verifica la spettanza ed entità dei crediti insoddisfatti entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione da parte dei richiedenti; tale documentazione, trasmessa a cura dell'amministrazione ovvero del contraente generale all'appaltatore deve ritenersi idonea alla prova dei crediti ove non specificamente contestata entro quindici giorni. Per i crediti ancora non corrisposti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'amministrazione aggiudicatrice anticipa il contributo nella misura di cui al comma 12-novies, provvedendo al versamento entro trenta giorni dalla presentazione della domanda al Fondo, previa verifica effettuata secondo le modalità previste dal precedente periodo. Le somme versate sono rimborsate a carico del Fondo. Per le somme corrisposte ai creditori, il Fondo è surrogato nel credito nei confronti del debitore assoggettato alla procedura di crisi. Tale

credito dovrà essere soddisfatto in via prioritaria rispetto all'ulteriore credito vantato dalle imprese beneficiarie delle risorse di cui al comma 12-novies.

12-undecies. Ferma l'immediata operatività delle disposizioni di cui ai commi 12-novies e 12-decies dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la determinazione delle modalità operative del Fondo è rimessa ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni da tale data.

4. 32. Prisco, Foti, Butti, Trancassini, Acquaroli.

ART. 4-bis.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, gli enti locali, beneficiari di finanziamenti e contributi statali, possono avvalersi, limitatamente al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, quanto agli acquisti di beni e servizi, di Consip S.p.A. e, quanto all'affidamento dei lavori di realizzazione, di Invitalia S.p.A, che sono tenute a pubblicare gli atti di gara entro 90 giorni dalla presentazione alle stesse, da parte degli enti locali, dei progetti definitivi.

1-ter. Decorso i 90 giorni di cui al comma 1, gli enti locali possono affidare tutti i lavori di cui ai commi 1, anche di importo pari o superiore a 200.000,00 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici ove esistenti, individuati, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

1-*quater*. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali, mantengono la destinazione ad uso scolastico per almeno 5 anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.

4-bis. 1. Ruffino, Cortelazzo, Giacometto, Gagliardi, Casino, Labriola, Mazzetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di semplificare e razionalizzare le procedure di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico è definito, nell'ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica, un piano triennale di interventi per il periodo 2019-2021, nell'ambito delle risorse destinate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nelle more dell'attuazione del suddetto piano triennale di interventi, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2021 » e all'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2019 ».

4-bis. 2. Gagliardi, Casino, Cortelazzo, Ruffino, Labriola, Giacometto, Mazzetti.

ART. 4-*ter*.

Al comma 2, dopo le parole: non superiore aggiungere le seguenti: al doppio.

4-*ter*. 1. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.

ART. 4-*quinqües*.

Al comma 1 dopo la parola: prioritari aggiungere le seguenti: e in congruità con i fabbisogni della programmazione sanitaria.

4-*quinqües*. 1. Carnevali.

Sopprimere il comma 2.

4-*quinqües*. 2. Carnevali.

Al comma 3 sopprimere le parole: sul quale il Commissario straordinario opera in qualità di Commissario ad acta.

4-*quinqües*. 3. Carnevali.

Al comma 4 sostituire le parole: il Commissario straordinario con le seguenti: la regione, con il sentito del Ministero della salute,

4-*quinqües*. 4. Carnevali.

ART. 4-*septies*.

*Dopo l'articolo 4-*septies*, aggiungere il seguente:*

Art. 4-*octies*.

(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

2. Una quota parte del fondo di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attri-

buita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019- 2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 95 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4-septies. 01. Muroni, Occhionero.

ART. 5.

Sopprimerlo.

* **5. 1.** Muroni, Occhionero.

Sopprimerlo.

* **5. 2.** Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Sopprimere il comma 1.

5. 3. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

« 0a) il comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile costituzionalmente orientate e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie ai soli limiti di distanza del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, solo in caso di nuova costruzione a seguito di

abbattimento e ricostruzione su stesso sedime e con rispetto delle volumetrie esistenti, nel rispetto delle distanze legittime preesistenti. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici di specifiche aree territoriali comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario, che non siano in contrasto con il decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e che siano orientate ad un arresto del consumo di suolo, con priorità del riuso del patrimonio esistente e delle aree dismesse. »;

Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sostituire la parola: « possono » con: « devono »;

2) alla lettera a) dopo le parole: « esistenti » aggiungere le seguenti: « e misure di svantaggio »;

3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) provvedere alla realizzazione di una banca dati del patrimonio immobiliare esistente non utilizzato e delle aree dismesse. ».

5. 17. Muroni, Occhionero.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

« 0a) all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 14 gennaio 2013, n. 10, dopo le parole: "tramite la riduzione" sono aggiunte le seguenti: "del consumo del suolo," »;

Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, la parola: « possono » è sostituita dalla seguente: « devono »;

2) alla lettera a), dopo la parola: « esistenti, » sono aggiunte le seguenti: « e misure di svantaggio »;

3) dopo la lettera b) è aggiunta, in fine, la seguente:

« b-bis) provvedere alla realizzazione di una banca dati del patrimonio immobiliare esistente non utilizzato e delle aree dismesse. ».

5. 18. Muroni, Occhionero.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 14 gennaio 2013, n. 10, dopo le parole: « tramite la riduzione » sono aggiunte in fine le seguenti: « senza ulteriore consumo di suolo ».

5. 4. Cunial, Benedetti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la parola: « derogatorie » è sostituita dalla seguente: « integrative ».

5. 5. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunte, in fine,

le seguenti parole: « nel rispetto dei livelli quantitativi minimi stabiliti agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ».

5. 6. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: « possono prevedere » sono sostituite dalla seguente: « introducono » e le parole: « e possono dettare » sono sostituite dalla seguente: « nonché ».

sopprimere la lettera b-bis).

5. 9. Mazzetti, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Casino, Prestigiacomo, Sozzani.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5. 7. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) l'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

« Art. 2-bis. – (Deroghe al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444) – 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al

decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e alle disposizioni del medesimo decreto sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi nell'ambito della formazione o revisione di strumenti urbanistici anche a carattere attuativo, comunque denominati dalla normativa regionale e funzionali ad un assetto complessivo e unitario di specifiche aree territoriali, nonché per gli interventi in diretta attuazione dei piani urbanistici generali siti in centri storici e ambiti urbani consolidati individuati da comuni

1-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati nonché degli altri standard di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto, per questi ultimi, di quanto già eventualmente esistente nell'ambito oggetto di intervento.

1-ter. L'intervento di demolizione e ricostruzione è comunque consentito nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuato assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo. Qualora non vi sia coincidenza anche parziale con l'area di sedime dell'edificio preesistente, la ricostruzione è effettuata nel rispetto delle distanze vigenti per le parti eventualmente non coincidenti con l'area di sedime. Nei limiti delle normative regionali in materia di edilizia, con riferimento alle distanze tra edifici è altresì consentita la sopraelevazione nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.

1-quater. Fino alla approvazione delle disposizioni di cui al comma 1 e fatte salve le disposizioni regionali vigenti ove più favorevoli, nel caso di interventi di sopraelevazione e di interventi di demolizione e ricostruzione anche con eventuale variazione della volumetria è consentito, anche in caso di sopraelevazione, il mantenimento della distanza originaria degli edifici antistanti pur se inferiori a dieci metri

e l'eventuale modifica della stessa purché in misura non inferiore, a quella preesistente. ».

5. 11. Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino, Gagliardi, Labriola, Giacometto, Casino, Sozzani.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sostituire la parola: « possono » con: « devono »;

Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) provvedere alla realizzazione di una banca dati del patrimonio immobiliare esistente non utilizzato e delle aree dismesse.

5. 10. Cunial, Benedetti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso « 1-bis ».

5. 8. Muroni, Occhionero.

Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).

5. 12. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

b-ter) all'articolo 6, comma 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 dopo la lettera *e-quinquies* è inserita la seguente: « *e-sexies*) l'installazione di pergolati, di limitate dimensioni e non stabilmente infisse

al suolo, così come definite dalla norma EN UNI 13561 e dalla EN UNI 1932 ».

- 5. 13.** Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino, Gagliardi, Labriola, Giacometto, Casino, Sozzani.

Al comma 1, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

b-ter) All'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, le parole: « Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque » sono soppresse.

- 5. 14.** Cortelazzo, Gagliardi, Labriola, Giacometto, Mazzetti, Ruffino, Casino, Sozzani.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di proseguire la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, e in particolar modo di favorire la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale dei minori, il Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 26 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è trasformato nel Comitato nazionale permanente per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate e la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale dei minori.

1-ter. La composizione, la nomina dei componenti e il funzionamento del Comitato restano disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015.

1-quater. I comuni interessati trasmettono i progetti di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, entro il 30 giugno di ciascun anno.

1-quinquies. Il Comitato valuta i progetti dei comuni sulla base dei criteri già definiti dal decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015 e tra questi la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale dei minori mediante l'impiego di edifici dismessi e inutilizzati per iniziative sociali, sportive e culturali a favore degli stessi, ove tali strutture siano ubicate in zone adatte a tali scopi.

1-sexies. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *1-bis* a *1-quinquies*, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rifinanziato con una dotazione pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

1-septies. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione alle Camere contenente un'indicazione analitica dei progetti presentati e quelli finanziati.

1-octies. All'onere derivante dall'attuazione del comma *1-sexies*, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

- 5. 15.** Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Gagliardi, Giacometto, Casino, Sozzani.

Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

1-quater. Al fine di incrementare la sicurezza dei cittadini, di tutelare l'ambiente e salvaguardare il paesaggio, si stabilisce che il recupero ovvero l'abbattimento totale o parziale di edifici abbandonati e degradati e la riqualificazione di situazioni di degrado ambientale e sociale, che comportano pericoli per la salute, per la sicurezza dei cittadini, per l'ambiente, costituiscono attività di pubblica utilità e di interesse generale.

Ai fini del precedente comma i comuni nei propri piani regolatori individuano le aree e gli edifici, anche non conclusi, degradati o abbandonati, che devono essere oggetto di recupero e riqualificazione ai fini della tutela della salute, della sicurezza e del paesaggio.

Si considerano abbandonati gli edifici dismessi da 24 mesi e quelli in costruzione e non conclusi, con termine massimo dei lavori consentito dalla legge scaduto da 24 mesi.

Con atto dei Ministeri competenti, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, sono determinate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

5. 16. Prisco, Foti, Butti, Trancassini, Acquaroli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Dopo l'articolo 18, della legge n. 1150 del 1942 aggiungere il seguente:

« **ART. 18-bis.**

1. I Comuni possono prevedere misure alternative all'esproprio, ai fini della attuazione delle previsioni relative alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici e ai fini di interventi di rigenerazione urbana, rinnovo edilizio, riqualificazione urbanistica.

2. Tali misure alternative possono consistere nella permuta di beni immobili con quote edificatorie da attuarsi all'interno dei piani urbanistici vigenti e senza ulteriori previsioni edificatorie su suoli non impermeabilizzati o non edificabili.

3. Le Regioni con propria legge regolano le misure di cui al presente articolo nel rispetto del principio concorrente della legislazione in materia urbanistica e sulla base del principio di buon andamento e di imparzialità sancito dall'articolo 97 della Costituzione italiana, affinché esse siano applicate garantendo il conseguimento del reciproco interesse tra i soggetti privati e

le amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo alla valutazione patrimoniale, dei beni reciprocamente conseguiti e alla efficacia delle forme di pubblicità dei provvedimenti ».

5. 01. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

ART. 5-quinquies.

Sopprimerlo.

***5-quinquies. 1.** Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Sopprimerlo.

***5-quinquies. 2.** Foti, Butti, Trancassini.

Sopprimerlo.

***5-quinquies. 3.** Cortelazzo, Gelmini, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Prestigiaco, Sozzani.

Sopprimere il comma 2.

5-quinquies. 4. Paita, Braga.

Al comma 2, dopo le parole: apposite convenzioni aggiungere le seguenti: previo parere Anac.

5-quinquies. 5. Paita, Braga.

Al comma 2, dopo le parole: di elevata professionalità aggiungere le seguenti: inseriti in apposito elenco pubblico validato da ANAC al fine di contrastare ogni possibile forma di conflitto di interessi.

5-quinquies. 6. Paita, Braga.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantire i lavori di messa in sicurezza del tratto stradale della SS 1 Aurelia, con particolare riferimento all'intervento di adeguamento della SS 1 tratta Grosseto-Capalbio, sono stanziati 150 milioni per l'anno 2019 e 300 milioni per il 2020. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 95, articolo 1, della legge n. 145 del 2018.

5-quinquies. 8. Ripani, D'Ettore, Mugnai, Mandelli, Prestigiacomo, Sozzani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantire i lavori di messa in sicurezza del tratto stradale della SS 1 Aurelia, con particolare riferimento all'intervento di adeguamento della SS1 tratta Grosseto-Capalbio, sono stanziati 150 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 95, articolo 1, della legge n. 145 del 2018.

5-quinquies. 7. Ripani, D'Ettore, Mugnai, Sozzani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di consentire la conclusione dei lavori di adeguamento della strada a scorrimento veloce Grosseto-Fano (E 78), sono stanziati 200 milioni per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per il 2020. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 95, articolo 1, della legge n. 145 del 2018.

5-quinquies. 10. Mugnai, Ripani, D'Ettore, Sozzani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di consentire la conclusione dei lavori di adeguamento della strada a scorrimento veloce Grosseto-Fano

(E 78), sono stanziati 200 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021, All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 95, articolo 1, della legge n. 145 del 2018.

5-quinquies. 9. Mugnai, Ripani, D'Ettore, Sozzani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantire i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale SS 148 Pontina, sono stanziati 100 milioni per l'anno 2019, e 150 milioni di euro per l'anno 2020.

All'onere di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 95, articolo 1, della legge 145 del 2018.

5-quinquies. 11. Spena, Mandelli, Giacomoni, Sozzani.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 5-quinquies.1.

1. Al fine di consentire gli interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento della SS4 Salaria sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5-quinquies. 01. Trancassini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-*quinquies*. 1.

1. Al fine di consentire gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria, finalizzati alla messa in sicurezza della SS4 Salaria sono stanziati 60 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5-*quinquies*. 02. Trancassini.

ART. 5-*sexies*.

Sopprimerlo.

***5-*sexies*. 1.** Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Sopprimerlo.

***5-*sexies*. 2.** Mazzetti, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Casino, Sozzani.

Sopprimerlo.

***5-*sexies*. 3.** Foti, Butti, Trancassini.

Ovunque ricorrono, dopo le parole: edifici condominiali inserire le seguenti: o altri immobili.

5-*sexies*. 4. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: L'amministratore giudiziario deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 71-*bis* del Codice Civile, la certificazione UNI 10801:2016 ed almeno cinque anni di esperienza quale amministratore di condominio. Analogo requisito devono possedere gli amministratori non giudiziali per l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza di impianti o strutture condominiali, laddove l'assemblea all'uopo convocata per tre volte non delibera.

5-*sexies*. 5. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

ART. 5-*septies*.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-*octies*.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990.n.347, dopo il comma 3, e aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 01, comma 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494. »

5-*septies*. 01. Gagliardi, Labriola, Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Casino, Sozzani.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-*octies*.

1. All'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e successive modifica-

zioni sostituire il comma 484 con il seguente: « 484. Fino, alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre , 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2018 e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione ».

5-septies. 011. Fianza.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

1. All'articolo 1, della legge n. 208, del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni sostituire il comma 484 con il seguente: « 484. Fino, alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi pendenti alla

data del 31 dicembre 2018, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2018 e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione ».

5-septies. 02. Labriola, Gagliardi, Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Casino, Sozzani.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

1. All'articolo 39 del Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni – Codice della Navigazione, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

« 2-bis. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio ».

5-septies. 03. Labriola, Cortelazzo, Mazzetti, Gagliardi, Ruffino, Giacometto, Casino, Sozzani.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

1. Al comma 1, articolo 49, del Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni – Codice della Navigazione sopprimere le seguenti parole: « senza alcun compenso o rimborso ».

5-septies. 04. Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Casino, Gagliardi, Labriola, Sozzani.

Dopo l'articolo 5-septies aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

1. Nell'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31. è inserito il seguente: « A.32. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico, in conformità alle specifiche norme Regionali di settore ».

5-septies. 05. Cortelazzo, Gagliardi, Mazzetti, Ruffino, Labriola, Giacometto, Casino, Sozzani.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni – Codice della Navigazione)

1. All'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo la parola: « mare » sono aggiunte le seguenti: « non-

ché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative »;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410. »

***5-septies. 06.** Fidanza.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni – Codice della Navigazione)

1. All'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo la parola: « mare » sono aggiunte le seguenti: « nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative »;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410. »

***5-septies. 014.** Gagliardi, Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Casino, Labriola, Sozzani.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni – Codice della Navigazione)

1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche

e integrazioni – Codice della Navigazione –, è aggiunto il seguente comma: « La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio ».

5-septies. 07. Fidanza.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

1. Al primo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni – Codice della Navigazione – sopprimere le seguenti parole: « senza alcun compenso o rimborso ».

5-septies. 08. Fidanza.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sostituire le parole: « alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni » con le parole: « delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79 ».

***5-septies. 010.** Fidanza.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e

successive modificazioni, sostituire le parole: « alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni » con le parole: « delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79 ».

***5-septies. 012.** Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Casino, Gagliardi, Labriola, Sozzani.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 49 del Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni. – Codice della Navigazione, aggiungere i seguenti commi:

« 2-bis. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di giorni.

2-ter. Si considera gessata la concessione alla sua effettiva cessazione ».

***5-septies. 013.** Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Casino, Gagliardi, Labriola, Sozzani.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 49 del Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni. – Codice della Navigazione, aggiungere i seguenti commi:

« 2-bis. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile

sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di giorni.

2-ter. Si considera gessata la concessione alla sua effettiva cessazione ».

****5-septies. 09.** Fidanza.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

(Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2019 », sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021 ».

3. Al fine di garantire ai Comuni di cui all'articolo 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo articolo, è autorizzata a decorrere dal 2019, la spesa di 10 milioni di euro. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimen-

tari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Comitato di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 3, della citata legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al primo periodo.

4. Il Comitato di cui al comma 3, provvede, altresì, a supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, per educare la popolazione sui benefici della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impatto economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente comma, sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n. 141.

5-septies. 015. Cortelazzo, Labriola, Gagliardi, Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Casino, Sozzani.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

1. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: «La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a

tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

5-septies. 016. Cortelazzo, Ruffino, Giacometto, Labriola, Gagliardi, Mazzetti, Casino, Sozzani.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

1. All'articolo 13, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214:

1) al comma 2 è aggiunta in fine la seguente lettera: «d) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.»;

2) al comma 3 la lettera b) è soppressa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 18,5 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

5-septies. 017. Cortelazzo, Ruffino, Giacometto, Labriola, Gagliardi, Mazzetti, Casino, Sozzani.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

1. A decorrere dal 1° giugno 2019, ai cittadini singoli o associati, che effettuano interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata

zona del territorio urbano o extraurbano, i Comuni applicano, approvando entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le procedure amministrative previste dall'articolo 190 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, una riduzione, complessivamente non inferiore all'1 per mille, dell'aliquota dell'Imu e della Tasi ovvero, nei casi in cui l'Imu e la Tasi non siano dovute, una riduzione della Tari non inferiore al 40 per cento dell'importo annuo a carico del singolo contribuente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante le disposizioni di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

5-septies. 018. Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Labriola, Gagliardi, Casino, Sozzani.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

1. Al comma 1 dell'articolo 10, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta in fine la seguente lettera: «*l-quinquies*) il 50 per cento dell'Imu e della Tasi effettivamente versate sugli immobili posseduti dal contribuente».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5 miliardi di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

5-septies. 019. Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Labriola, Gagliardi, Casino, Sozzani.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

1. All'articolo 16, comma 1, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito nella legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 378 milioni di euro l'anno a partire dal 2020, si provvede mediante le disposizioni di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 378 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

5-septies. 020. Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Labriola, Gagliardi, Cortelazzo, Casino, Sozzani.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

(Detrazioni fiscali per interventi di adeguamento antisismico)

1. All'articolo 16, comma 1-bis, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito nella legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: « ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi » sono aggiunte le seguenti: « ovvero su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni

per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

5-septies. 021. Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Giacometto, Labriola, Gagliardi, Casino, Sozzani.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

(Organizzazione degli Uffici delle Autorità di Sistema Portuale)

1. Il comma 1, alinea, dell'articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Presso ciascun porto già sede di Autorità portuale ovvero presso ciascun capoluogo di provincia, l'Autorità di sistema portuale costituisce un proprio ufficio territoriale a cui è preposto il Segretario generale di cui all'articolo 10 o da un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le Autorità di sistema portuale o le sopresse Autorità, con qualifica dirigenziale, con i seguenti compiti: ».

2. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-septies. 022. Gagliardi, Mazzetti, Ruffino, Cortelazzo, Giacometto, Labriola, Casino, Sozzani.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

All'articolo 1 comma 1078 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Le parole « entro il 30 giugno » sono sostituite dalle parole « entro il 31 ottobre »;

b) Al termine del secondo periodo è aggiunto il seguente: I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria – allegato 4.2 – al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni – punto 5.4.10.

5-septies. 023. Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Labriola, Gagliardi, Casino, Sozzani.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/01 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

1. All'articolo 30, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 dopo le parole «destinazione a scopo edificatorio» è aggiunto il seguente periodo: «Non configura lottizzazione abusiva ai sensi del presente comma l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore».

5-septies. 024. Mazzetti, Ruffino, Cortelazzo, Giacometto, Labriola, Gagliardi, Casino, Sozzani.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in tema di autorizzazione paesaggistica per allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 149, comma 1, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la

lettera c) è aggiunta la seguente: «d) per l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.».

5-septies. 025. Giacometto, Labriola, Gagliardi, Mazzetti, Ruffino, Cortelazzo, Casino, Sozzani.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 in materia di applicazione della TARI ai campeggi)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 659 è aggiunto il seguente:

«659-bis. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale per il periodo di effettiva apertura, o ad uso non continuativo, ma ricorrente, applicando un'unica misura tariffaria all'intero complesso se sullo stesso insistono diverse attività che anche se svolte in locali o su aree aventi specifica destinazione, non hanno rilevanza autonoma ed esterna rispetto al servizio globale reso.»;

b) al comma 659, la lettera c) è soppressa.

2. dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-septies. 026. Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cortelazzo, Casino, Sozzani.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

(Esenzione IMU per i cittadini italiani residenti all'estero)

1. Il nono periodo del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente periodo: «A partire dall'anno 2020 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.».

5-septies. 027. Ungaro, Braga.

ART. 7.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: e realizzano.

7. 1. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

ART. 8.

Al comma 2, sostituire le parole: euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 con le seguenti: euro 60 milioni per l'anno 2022.

8. 1. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Commissario delegato con proprio provvedimento definisce le condizioni per la concessione di anticipa-

zioni dei contributi di cui al comma precedente.

8. 2. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

ART. 9.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: fino al 100 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.

9. 1. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

ART. 10.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino al 100 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.

10. 2. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, alle lettere a), b), c), dopo le parole: comprese le finiture interne ed esterne, ovunque ricorrano, inserire le seguenti: nonché i muri di contenimento e di recinzione esterni.

10. 1. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: fino al 100 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.

10. 4. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: fino al 100 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.

10. 5. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

« a-bis) dei proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che alla data degli eventi, con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, risultavano non adibite ad abitazione principale e non locate ».

10. 3. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari degli impianti inserire le parole: dei muri di contenimento, di recinzione e della viabilità ed accessibilità interna delle aziende.

10. 6. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

ART. 12.

Al comma 4, sostituire le parole: e ritenuta congrua con le seguenti: e, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 10,

pari al 100 per cento dei costi di riparazione o ricostruzione.

12. 1. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 7, sostituire le parole: « sul bene oggetto di richiesta di contributo » con le seguenti: « sul bene immobile danneggiato o distrutto. » e le parole: « il procedimento per la concessione dei contributi è sospeso » con le seguenti: « la presentazione della domanda per la concessione dei contributi è sospesa » e le parole: « l'erogazione dei contributi è subordinata » con le seguenti: « il procedimento per l'erogazione dei contributi è subordinato ».

12. 2. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

ART. 13.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. Al fine di favorire la messa in sicurezza dei territori della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, al comma 855 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 sono aggiunte le parole: "e, per l'annualità 2020, dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 per progetti inerenti la realizzazione o l'adeguamento di vie di fuga, la demolizione di costruzioni pericolanti e relative riqualificazioni urbane, la realizzazione di presidi di protezione civile". »

***13. 1.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. Al fine di favorire la messa in sicurezza dei territori della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, al comma 855 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 sono aggiunte le parole: "e, per l'annualità 2020, dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 per progetti inerenti la realizzazione o l'adeguamento di vie di fuga, la demolizione di costruzioni pericolanti e relative riqualificazioni urbane, la realizzazione di presidi di protezione civile". »

***13. 2.** Muroi, Occhionero.

ART. 14-bis.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sopprimere le parole « , anche stipulando contratti a tempo parziale »;*

b) *sopprimere il terzo periodo;*

14-bis. 1. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Tutela dei lavoratori dei cantieri)

1. L'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con mo-

dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente: « La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici di ogni genere danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso il relativo contributo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche con riguardo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché relativamente all'osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore dell'edilizia ovvero dei settori di riferimento di altre attività, qualora presenti, oggetto dell'appalto. »

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009.

3. In materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in via transitoria e sino al termine degli interventi di ricostruzione derivanti dagli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009, viene ripristinata la normativa previgente all'entrata in vigore del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015 (GU n. 125 dell'1 giugno 2015) in applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) del medesimo Decreto.

16. 01. Pezzopane.

ART. 18.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e di 10 unità per l'emergenza di cui alla delibera 28 dicembre 2018 con le parole: e di 20 unità per l'emergenza di cui alla delibera 28 dicembre 2018.

18. 1. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni della Città Metropolitana di Catania)

1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni della Città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e a vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3.

2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i Comuni di cui all'allegato 1, con efficacia limitata agli anni 2019 e 2020, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Con provvedimento del Commissario straordinario, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale. A tal fine i Comuni trasmettono al Commissariò una relazione manifestando lo stato degli uffici ed il provvedimento è adottato in proporzione ai danni verificatisi nel Comune come quantificati dalle schede di rilevazione AeDES ».

18. 02. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Raciti, Benamati.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni della Città Metropolitana di Catania)

1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni della Città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e a vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 1 milione di euro per l'anno 2020, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2019 e

2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania di cui all'articolo 8 del presente decreto, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva ri-assegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i Comuni di cui all'allegato 1, con efficacia limitata agli anni 2019 e 2020, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Con provvedimento del Commissario straordinario, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale. A tal fine i Comuni trasmettono al Commissario una relazione manifestando lo stato degli uffici ed il provvedimento è adottato in proporzione ai danni verificatisi nel Comune come quantificati dalle schede di rilevazione AeDES. »

18. 01. Pella, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cortelazzo, Casino, Sozzani.

ART. 20-bis.

Dopo l'articolo 20-bis, aggiungere il seguente:

Art. 20-ter.

(Interventi in favore delle imprese a seguito della chiusura del tratto di strada della strada statale 3bis « Tiberina » – E45)

1. Alle imprese con sede operativa nelle aree delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Umbria definite ai sensi del comma 2-ter, che nel periodo dal 16 dicembre 2019 alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

2. Le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, anche con il supporto di Unioncamere e Uniontrasporti, individuano con proprio decreto le aree maggiormente interessate ai fini dell'accesso alla misura di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, al Capo II, rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alla chiusura del tratto di strada della strada statale 3bis « Tiberina » (E45).

20-bis. 01. D'Ettore, Vietina, Mugnai, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cortelazzo, Casino, Sozzani.

ART. 21.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.

(Contributo straordinario)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui. »;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « 2 milioni di euro », sono aggiunte le seguenti: « e di 500 mila euro, trasferiti all'ufficio speciale per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.

21. 2. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis.1. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera a):

1) dopo le parole: « decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 » sono inserite le seguenti: « nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario »;

2) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: « Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. »;

3) dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera: « e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio *in itinere* »;

b) al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: « Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 6 aprile 2009 »;

c) all'articolo 14, comma 5-bis, terzo periodo, dopo le parole: « vice commissario »;

rio d'intesa con il Sindaco », viene aggiunta la frase: « indipendentemente dall'ubicazione degli stessi ».

1-ter. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67-ter, al comma 5, terzo periodo, le parole: « al personale in servizio al 30 settembre 2018 » sono soppresse, e all'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: « Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato il personale di cui al comma 3, nei limiti delle unità agli stessi assegnate »;

b) dopo il comma 7 dell'articolo 67-*quater* è aggiunto il seguente comma: « 7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa ».

1-*quater*. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nelle more dell'approvazione della riforma del processo civile e penale, considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare, è sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2.

Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative procure della Repubblica ».

1-*quinquies*. Al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con legge 6 agosto

2015, n. 125, all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: « 5-*bis*. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo, nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei con-

sorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare: OPCM 3978 del 08/11/2011; OPCM 4013 del 23/03/2014; D.C.D. n.108 del 18/04/2012; L. 125 del 15/08/2015. Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti, comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Ana-

loga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni »;

b) al comma 13, dopo le parole: « legge 24 giugno 2009, n. 77 » aggiungere le seguenti: « e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2019. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di

beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'articolo 67-*quater*, comma 2, lettera a) ».

1-*sexies*. Al comma 443 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprimere le parole: « decorsi quattro anni dalla concessione del contributo », dopo la parola: « autorizzazione » è inserita la seguente: « generale » e aggiungere, in fine, le parole: « e liberatoria del Comune ».

1-*septies*. Per i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prevista fino al 31 dicembre 2025 la sospensione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., nonché la sospensione dei pagamenti derivanti dell'applicazione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché la sospensione degli interessi sull'anticipazione di tesoreria relativa ai tributi comunali.

1-*octies*. All'articolo 2-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 40, ultimo periodo, dopo le parole: « interventi di ricostruzione pubblica » sono aggiunte le seguenti: « o privata », le parole: « ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti » sono soppresse e dopo la parola: « pubblica » sono aggiunte le seguenti: « o privata ».

1-*novies*. All'articolo 1, comma 1010, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « entro quattrocentottanta giorni » sono sostituite con le seguenti: « entro ottocentocinquanta giorni » ».

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 12 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 12,5 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui

all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero » ».

21. 1. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: « Per ciascuno degli anni 2019 e 2010 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro ».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *b-bis*), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

21. 3. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I comuni del cratere possono, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto.

***21. 4.** Trancassini, Butti, Foti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I comuni del cratere possono, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto.

***21. 5.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2020.

21. 6. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.

Al comma 2-bis, le parole: entro il 31 dicembre 2019 sono sostituite con le seguenti: entro ottocentocinquanta giorni.

21. 7. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. I comuni del cratere possono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto.

21. 8. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione privata post sisma 2009 per il comune dell'Aquila e i comuni del Cratere)

1. Al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 3 della legge n. 77 del 24 giugno 2009, dopo: « n. 504 » è inserito il seguente periodo: « nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario ».

2. Al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 3 della legge n. 77 del 24 giugno 2009, dopo il periodo: « Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente » è inserito il seguente: « Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. ».

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 77 del 26 giugno 2009 aggiungere la lettera: « *e-ter*) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data

del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio *in itinere* ».

4. Al comma 5-*bis* dell'articolo 14 della legge n. 77 del 26 giugno 2009 al terzo periodo, dopo le parole: « vice commissario d'intesa con il Sindaco » aggiungere le seguenti parole: « indipendentemente dall'ubicazione degli stessi ».

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 67-*quater* della legge n. 134 del 7 agosto 2012 inserire il seguente: « 7-*bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa. ».

6. L'articolo 11, comma 5-*bis*, della legge n. 125 del 2015 è sostituito dal seguente: « Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. ».

2. Per il comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso.

3. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di matura-

zione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario dei contributi che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5% sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento.

4. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo.

5. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento.

6. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare:

OPCM 3978 dell'8 novembre 2011;

OPCM 4013 del 23 marzo 2014;

D.C.D. n. 108 del 18 aprile 2012;

L. 125 del 15 agosto 2015.

7. Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse.

8. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per

la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni.

9. Al comma 443 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 è eliminato l'inciso: « decorsi quattro anni dalla concessione del contributo, » e dopo la parola autorizzazione è inserita la parola: « generale » ed alla fine sono aggiunte le parole: « e liberatoria del comune ».

21. 01. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Modifiche all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77)

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, sostituire il primo periodo con il seguente: « Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 6 aprile 2009. ».

21. 014. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.

(Norme per l'accelerazione dei processi di ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009)

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'a-

prile 2009 la decisione in ordine agli atti di programmazione ed approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche può essere affidata, su richiesta dell'amministrazione competente, ad un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato « Conferenza Permanente », presieduto dal Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante unico delle amministrazioni statali eventualmente interessate e diverse dalle precedenti, della regione, dell'ente parco e del comune territorialmente competente. La Conferenza Permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal Presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza. Il parere del

rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Previa intesa tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono definite le modalità per il funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza Permanente.

2. I termini di conclusione dei procedimenti in materia di conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, possono essere ridotti della metà anche in presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Gli stessi possono essere sospesi, una volta soltanto, per un massimo di 20 giorni.

3. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, primo periodo, aggiungere, prima delle parole: « uso scolastico e universitario », le parole: « uso pubblico, »;

b) al comma 9-bis, sostituire le parole: « 31 dicembre 2019 » con le parole: « 31 dicembre 2021 »;

c) al comma 9-bis, dopo le parole: « applicando per l'affidamento di lavori, servizi » aggiungere le seguenti: « compresi i servizi di ingegneria e di architettura »;

d) al comma 9-ter, sostituire le parole: « ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono » con le parole: « ad uso pubblico, scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori possono avvalersi ».

4. L'articolo 1, lettera f), punto 2) del presente decreto-legge non si applica nei

processi di ricostruzione pubblica a seguito di eventi sismici.

5. All'articolo 36, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, le parole: «di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore a 200.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici comunque iscritti all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) di cui all'articolo 1, comma 52, e successive modifiche ed integrazioni, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

6. Per i contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture aggiudicati entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32.

7. All'articolo 3, comma 4, del presente decreto, aggiungere, in fine, le parole: «e per i lavori di cui al comma 1, lettera a), punti 1) e 2), riguardanti i progetti di ricostruzione, riparazione, miglioramento sismico degli edifici, pubblici e privati, danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009».

21. 02. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-ter.

(Norme per l'accelerazione dei processi di ricostruzione degli edifici pubblici e delle

infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009)

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009 la decisione in ordine agli atti di programmazione ed approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche può essere affidata, su richiesta dell'amministrazione competente, ad un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato « Conferenza Permanente », presieduto dal Provveditore interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante unico delle Amministrazioni statali eventualmente interessate e diverse dalle precedenti, della Regione, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competente. La Conferenza Permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal Presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha

altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Previa intesa tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono definite le modalità per il funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza Permanente.

2. I termini di conclusione dei procedimenti in materia di conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, possono essere ridotti della metà anche in presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Gli stessi possono essere sospesi, una volta soltanto, per un massimo di 20 giorni.

3. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-*bis*, primo periodo, aggiungere, prima delle parole: « uso scolastico e universitario », con le seguenti: « uso pubblico, »;

b) al comma 9-*bis*, sostituire le parole: « 31 dicembre 2019 » con le seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

c) al comma 9-*bis*, aggiungere le parole: « compresi i servizi di ingegneria e di architettura » dopo le seguenti: « applicando per affidamento di lavori, servizi »;

d) al comma 9-*ter*, sostituire le parole: « ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-*bis*, i soggetti attuatori si avvalgono » con le parole: « ad uso pubblico, scolastico e universitario, di cui al comma 9-*bis*, i soggetti attuatori possono avvalersi ».

4. Per i contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture aggiudicati entro il 31/12/2021, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 32 comma 9.

***21. 04.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*ter*.

(Norme per l'accelerazione dei processi di ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009)

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009 la decisione in ordine agli atti di programmazione ed approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche può essere affidata, su richiesta dell'amministrazione competente, ad un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato « Conferenza Permanente », presieduto dal Provveditore interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti, un rappresentante unico delle Amministrazioni statali eventualmente interessate e diverse dalle precedenti, della Regione, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competente. La Conferenza Permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal Presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Previa intesa tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono definite le modalità per il funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza Permanente.

2. I termini di conclusione dei procedimenti in materia di conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990,

n. 241, e successive modificazioni, possono essere ridotti della metà anche in presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Gli stessi possono essere sospesi, una volta soltanto, per un massimo di 20 giorni.

3. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, primo periodo, aggiungere, prima delle parole: « uso scolastico e universitario », con le seguenti: « uso pubblico, »;

b) al comma 9-bis, sostituire le parole: « 31 dicembre 2019 » con le seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

c) al comma 9-bis, aggiungere le parole: « compresi i servizi di ingegneria e di architettura » dopo le seguenti: « applicando per affidamento di lavori, servizi »;

d) al comma 9-ter, sostituire le parole: « ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono » con le parole: « ad uso pubblico, scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori possono avvalersi ».

4. Per i contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture aggiudicati entro il 31/12/2021, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 32 comma 9.

***21. 08.** Trancassini, Butti, Foti.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ri-costruzione privata post sisma 2009 per il Comune del L'Aquila e i Comuni del Cratere)

1. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla

legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

« a) all'articolo 3, comma 1, lettera a):

1. dopo le parole: "decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono inserite le seguenti: "nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario";

2. dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.";

3. dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera: "e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio *in itinere*".

b) all'articolo 14, comma 5-bis, terzo periodo, dopo le parole: "vice commissario d'intesa con il Sindaco", viene aggiunta la frase: "indipendentemente dall'ubicazione degli stessi" ».

2. Al decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, dopo il comma 7, dell'articolo 67-*quater* è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 anche soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa ».

3. Al decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con legge 6 agosto 2015

n. 125, all'articolo 11, il comma 5-bis, è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune de L'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820 del 2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820 del 2009, del compenso

complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare:

- OPCM 3978 dell'8/11/2011
- OPCM4013 del23/3/2014
- D.C.D. n. 108 del 18/4/2012
- L. 125 del 15/8/2015.

Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commis-

sario certificano che lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni ».

4. Al comma 443 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprimere le parole: « decorsi quattro anni dalla concessione del contributo, » e dopo la parola: « autorizzazione » è inserita la seguente: « generale » e aggiungere, in fine, le parole: « e liberatoria del Comune ».

****21. 07.** Trancassini, Butti, Foti.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ri-costruzione privata post sisma 2009 per il Comune del L'Aquila e i Comuni del Cratere)

1. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla

legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

« a) all'articolo 3, comma 1, lettera a):

1. dopo le parole: "decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono inserite le seguenti: "nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario";

2. dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.";

3. dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera: "e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio *in itinere*".

b) all'articolo 14, comma 5-bis, terzo periodo, dopo le parole: "vice commissario d'intesa con il Sindaco", viene aggiunta la frase: "indipendentemente dall'ubicazione degli stessi" ».

2. Al decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, dopo il comma 7, dell'articolo 67-*quater* è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 anche soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa ».

3. Al decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con legge 6 agosto 2015

n. 125, all'articolo 11, il comma 5-bis, è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune de L'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820 del 2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820 del 2009, del compenso

complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare:

- OPCM 3978 dell'8/11/2011
- OPCM4013 del23/3/2014
- D.C.D. n. 108 del 18/4/2012
- L. 125 del 15/8/2015.

Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commis-

sario certificano che lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni ».

4. Al comma 443 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprimere le parole: « decorsi quattro anni dalla concessione del contributo, » e dopo la parola: « autorizzazione » è inserita la seguente: « generale » e aggiungere, in fine, le parole: « e liberatoria del Comune ».

****21. 03.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito

con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: « di cui al comma 1, lettera a), » sono aggiunte le seguenti parole: « c) e d), ».

2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

« a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentare » sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti o: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42," ».

21. 06. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno, 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: « corrispondente », la frase « al personale in servizio al 30 settembre 2018 » è soppressa;

b) al comma 5 è aggiunto infine il seguente periodo: « Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assu-

mere a tempo indeterminato il personale di cui al comma 3, nei limiti delle unità agli stessi assegnate ».

21. 011. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 95 del 2012 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, definito l'impegno di somme a copertura degli interventi di cui comma 1, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, possono definire i criteri e le modalità di concessione di contributi per ulteriori categorie di interventi finalizzati al ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fermo restando il limite massimo di 6.000 milioni di euro di cui antecedente comma ».

21. 05. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)

1. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, alla Tabella A allegata al

decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono soppresse le seguenti lettere:

« a) L'AQUILA – AVEZZANO – T. AVEZZANO;

b) L'AQUILA – AVEZZANO – P.R. AVEZZANO;

c) L'AQUILA-LANCIANO-T. LANCIANO;

d) L'AQUILA – LANCIANO – P.R. LANCIANO;

e) L'AQUILA – SULMONA – T. SULMONA;

f) L'AQUILA – SULMONA – P.R. SULMONA;

g) L'AQUILA – VASTO-T. VASTO;

h) L'AQUILA-VASTO-P.R. VASTO ».

2. In applicazione del comma 1, sono ripristinati gli uffici dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, nonché gli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla Tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alla Tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituite, rispettivamente, dagli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le variazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo.

4. All'articolo 11, il comma 3 è conseguentemente abrogato.

5. La modifica di cui ai commi 1 e 2 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario.

21. 09. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Sospensione di termini in materia di giustizia)

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sostituito dal seguente:

« 3. Nelle more dell'approvazione della riforma del processo civile e penale, considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici dei 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare, è sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2. Il Ministro della Giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative Procure della Repubblica ».

2. La modifica di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario.

21. 010. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifiche all'articolo 11, comma 13, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125)

1. All'articolo 11, comma 13, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: « legge 24 giugno 2009, n. 77 » aggiungere le seguenti: « e, limitatamente a questi ultimi, per le soie verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 giugno 2009, n. 77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2019. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'articolo 67-*quater*, comma 2, lettera a).

21. 013. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 214-*bis*.

(Modifiche all'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172)

1. All'articolo 2-*bis*, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

« a) al comma 40, ultimo periodo, dopo le parole: « interventi di ricostruzione pubblica » sono aggiunte le seguenti: « o privata »;

b) al comma 40, ultimo periodo, le parole: « ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti » sono soppresse.

c) al comma 40, ultimo periodo, dopo la parola: « pubblica » sono aggiunte le seguenti: « o privata ».

21. 012. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

ART. 22.

Dopo il comma 01, aggiungere il seguente:

01-*bis*. All'articolo 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con

modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sesto periodo, le parole: « con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico » sono soppresse;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 01-*bis*. Per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 1, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001. Con la stessa finalità possono essere utilizzate le risorse non spese di cui al comma 8 dell'articolo 50 del presente decreto-legge.

01-*ter*. Le risorse di cui al comma 1 non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma e nel rispetto di quanto fissato al comma 01-*bis*. ».

22. 1. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo il comma 01 inserire il seguente:

01-*bis*. Dopo il comma 1, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono inseriti i seguenti:

« 1.1. Per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al 6° periodo, del comma 1, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'arti-

colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001. Con la stessa finalità possono essere utilizzate le risorse non spese di cui al comma 8 dell'articolo 50 del presente decreto-legge.

02-bis. Le risorse di cui al comma 1 non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma e nel rispetto di quanto fissato al comma *01-bis.* ».

22. 3. Nevi, Cortelazzo, Polidori, Sozzani.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) al comma *7-bis*, è soppressa la parola: « pubblici »;

c-ter) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

« *8-bis.* Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, il Commissario Straordinario può utilizzare per la finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto-legge le risorse finanziarie non spese di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi.

8-ter. Per le stesse finalità di cui al comma *8-bis* il Commissario Straordinario può utilizzare fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro le risorse di cui all'articolo 1, comma 989, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ».

***22. 4.** Muroni, Occhionero.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) al comma *7-bis*, è soppressa la parola: « pubblici »;

c-ter) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

« *8-bis.* Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, il Commissario Straordinario può utilizzare per la finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto-legge le risorse finanziarie non spese di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi.

8-ter. Per le stesse finalità di cui al comma *8-bis* il Commissario Straordinario può utilizzare fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro le risorse di cui all'articolo 1, comma 989, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ».

***22. 5.** Nevi, Cortelazzo, Polidori, Sozzani.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) al comma *7-bis*, è soppressa la parola: « pubblici »;

c-ter) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

« *8-bis.* Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, il Commissario Straordinario può utilizzare per la finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto-legge le risorse finanziarie non spese di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi.

8-ter. Per le stesse finalità di cui al comma *8-bis* il Commissario Straordinario può utilizzare fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro le risorse di cui all'articolo 1, comma 989, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ».

***22. 7.** Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) al comma 7-bis, la parola: « pubblici » è soppressa;

b) dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

4-ter. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'economia e finanze. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

22. 6. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 50-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

« 50-bis. In casi eccezionali e motivati, fermo restando il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, può essere superiore a trecentocinquanta ».

22. 9. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Sostituire il comma 2, lettera 0a), con il seguente:

0a) al comma 1, dopo le parole: « fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018 », inserire le parole: « e di mille unità per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».

22. 12. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 2, dopo la lettera 0a) inserire la seguente:

0a) al comma 1, dopo le parole: « ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile », inserire le seguenti: « e di polizia locale ».

22. 13. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 2, lettera 0b), le parole: fino a 200 unità sono sostituite con le seguenti: fino a 400 unità e le parole da: 4,150 milioni di euro fino a: l'anno 2020 sono sostituite con le seguenti: 8,300 milioni di euro per l'anno 2019 e 16,600 milioni per l'anno 2020.

***22. 10.** Trancassini, Butti, Foti, Prisco.

Al comma 2, lettera 0b), le parole: fino a 200 unità sono sostituite con le seguenti: fino a 400 unità e le parole da: 4,150 milioni di euro fino a: l'anno 2020 sono sostituite con le seguenti: 8,300 milioni di euro per l'anno 2019 e 16,600 milioni per l'anno 2020.

***22. 11.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.

Al comma 2, dopo la lettera 0b), inserire la seguente:

0b) al comma 1, primo periodo, e al comma 1-bis, dopo le parole: « , e di cui

all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 », inserire le parole: « e di cui all'articolo 9, comma 1-*quiquies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160 ».

22. 14. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In casi eccezionali e motivati, fermo restando il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-*bis* del presente articolo, può essere superiore a trecentocinquanta ».

22. 15. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 2, lettera a), dopo parole: a tempo parziale aggiungere le seguenti: con scadenza successiva al 31 dicembre 2020.

22. 16. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo il comma 2 inserire il comma 2-bis:

2-bis. Dopo l'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

« Art. 50-*ter*.

(Affidamento dei servizi a società in house providing)

1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, al fine di acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative da essi svolte, possono a tale scopo conferire incarichi di affidamento a società *in house* delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Le attività svolte dalle società *in house* sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società *in house* che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione ».

***22. 17.** Nevi, Cortelazzo, Polidori, Sozzani.

Dopo il comma 2 inserire il comma 2-bis:

2-bis. Dopo l'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

« Art. 50-*ter*.

(Affidamento dei servizi a società in house providing)

1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, al fine di acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative da essi svolte, possono a tale scopo conferire incarichi di affidamento a società *in house* delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Le attività svolte dalle società *in house* sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società *in house* che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione ».

***22. 18.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: « 2017, 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 ».

22. 19. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022 »;

b) le parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite

di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 ».

22. 20. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 ».

3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ».

22. 21. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

22. 22. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 990 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, sino alla scadenza del termine dello stato di emergenza, ai contratti di lavoro flessibile e a tempo determinato di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 160 del 2017, nonché ai contratti di lavoro stipulati da altri soggetti privati in attuazione di convenzioni sottoscritte con i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 ai cui oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2 comma 6 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012 e successive modificazioni e integrazioni, si applica la disciplina prevista all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87.

22. 23. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere in fine i seguenti commi:

4-ter. Gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, come convertito nella legge n. 77 del 2009, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare le professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, in deroga ai vincoli assunzionali per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2018 ed assunto a tempo determinato sulla base della normativa emergenziale, nonché per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del

31 dicembre 2018 assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, come convertito dalla legge n. 134 del 2012.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 67-sexies del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito nella legge n. 134 del 2012 pari ad euro 4.068.152,52 a decorrere dal 2019 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività.

22. 24. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

4-ter. Al comma 29 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, le parole: « elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti », sono da intendersi: « elevate a 96 ore per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti ».

22. 26. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

4-ter. Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 34, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Il Collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla

richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico-amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati.

4-quater. Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1 del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 dell'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 34, si procede ad una nuova estrazione a campione.

22. 28. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo l'articolo 22-bis, inserire il seguente:

Art. 22-ter.

(Stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.

22. 01. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo l'articolo 22-bis, inserire il seguente:

Art. 22-ter.

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009 la decisione in ordine agli atti di programmazione ed approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche può essere affidata, su richiesta dell'amministrazione competente, ad un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato « Conferenza Permanente », presieduto dal Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante unico delle Amministrazioni Statali eventualmente interessate e diverse dalle precedenti, della Regione, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competente. La Conferenza Permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal Presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Previa intesa tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono definite le modalità per il funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza Permanente.

2. I termini di conclusione dei procedimenti in materia di conferenza dei ser-

vizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, possono essere ridotti della metà anche in presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Gli stessi possono essere sospesi, una volta soltanto, per un massimo di 20 giorni.

3. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, primo periodo, prima delle parole: « uso scolastico e universitario », aggiungere le seguenti: « uso pubblico, »;

b) al comma 9-bis, sostituire le parole: « 31 dicembre 2019 » con le seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

c) al comma 9-bis, dopo le parole: « applicando per l'affidamento di lavori, servizi » aggiungere le seguenti: « compresi servizi di Ingegneria e di architettura »;

d) al comma 9-ter, sostituire le parole: « ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono » con le seguenti: « ad uso pubblico, scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori possono avvalersi ».

4. Per i contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture aggiudicati entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32.

5. L'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è sostituito dal seguente: « La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici di ogni genere danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso il relativo contributo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche con riguardo al Documento Unico di Regolarità Contri-

butiva (DURC) nonché relativamente all'osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore dell'edilizia ovvero dei settori di riferimento di altre attività, qualora presenti, oggetto dell'appalto».

6. Le disposizioni di cui al precedente comma 5 si applicano anche agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009.

7. In materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in via transitoria e sino al termine degli interventi di ricostruzione derivanti dagli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009, viene ripristinata la normativa previgente all'entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 in applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 9 comma 1, lettera d) del medesimo decreto.

22. 02. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo l'articolo 22-bis, inserire il seguente:

Art. 22-ter.

(Riclassificazione temporanea delle sedi di segreteria dei Comuni colpiti dagli eventi sismici)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo l'articolo 50-bis, è aggiunto il seguente:

« Art. 50-ter.

(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei Comuni colpiti dagli eventi sismici)

1. In deroga alla previsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997 i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali,

la riclassificazione temporanea della sede di segreteria a classe demografica superiore.

2. La richiesta promossa dalla Giunta comunale, è inoltrata al Ministero dell'interno che procede entro 10 giorni dalla ricezione con proprio decreto, alla riclassificazione temporanea. Il Comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione in sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.

3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariale ».

22. 03. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

ART. 22-bis.

Dopo l'articolo 22-bis, inserire il seguente:

Art. 22-ter.

(Riclassificazione temporanea delle sedi di segreteria dei Comuni colpiti dagli eventi sismici)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo l'articolo 50-bis, è aggiunto il seguente:

« Art. 50-ter. – *(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei Comuni colpiti dagli eventi sismici)* – 1. In deroga alla previsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997 i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'interno Albo dei Segretari comunali e

provinciali, la riclassificazione temporanea della sede di segreteria a classe demografica superiore ».

2. La richiesta promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'interno che procede entro 10 giorni dalla ricezione con proprio decreto, alla riclassificazione temporanea. Il Comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione in sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.

3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariale.

22-bis. 01. Muroni, Occhionero.

Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:

Art. 22-ter.

(Tutela dei lavoratori dei cantieri)

1. L'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è sostituito dal seguente: « La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici di ogni genere danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso il relativo contributo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche con riguardo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché relativamente all'osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore dell'edilizia ovvero dei settori di riferimento di altre attività, qualora presenti, oggetto dell'appalto. ».

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009.

3. In materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in via transitoria e sino al termine degli interventi di ricostruzione derivanti dagli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009, viene

ripristinata la normativa previgente all'entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 in applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 9 comma 1, lettera d), del medesimo decreto.

22-bis. 02. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

ART. 23.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 1 dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis, Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito un tavolo istituzionale, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato, dal Commissario Straordinario, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento. ».

***23. 2.** Muroni, Occhionero.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 1 dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis, Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito un tavolo istituzionale, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato, dal Commissario Straordinario, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le

scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento. ».

***23. 9.** Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: « Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, nonché per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione degli edifici e delle infrastrutture, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme. ».

23. 3. Trancassini, Prisco, Acquaroli.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 2, comma 2-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Anche per gli incarichi relativi a servizi di architettura e ingegneria trova comunque applicazione l'articolo 36, comma 2, let-

tera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: ».

23. 10. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso comma 2-bis, sopprimere le seguenti parole: degli incarichi di progettazione e dopo il primo periodo è aggiunto il periodo che segue: Trova comunque applicazione l'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: « nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al » sono sostituite dalle seguenti: « nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché sugli edifici privati distratti o danneggiati di cui all'articolo 1, comma 2, del ».

23. 12. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, sostituire, le parole: l'affidamento degli incarichi di progettazione, con le seguenti: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 al comma 2, lettera a), l'affidamento degli incarichi di progettazione.

23. 11. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

« 2-ter. Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, i soggetti attua-

tori di cui all'articolo 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto, procedono, utilizzando il criterio di cui all'articolo 36, comma 9-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici iscritti all'elenco di cui all'articolo 30, comma 6 del presente decreto, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti »;

a-ter) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: « in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 » sono aggiunte le seguenti: « e di cui all'articolo 9, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, »;

a-quater) all'articolo 3, comma 1, sesto periodo, le parole: « con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo, determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea » e le parole: « di tipo tecnico-ingegneristico » sono sostituite dalle seguenti: « di tipo tecnico »;

a-quinquies) all'articolo 3, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*). Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società *in house* della Regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione, delle attività tecniche ed amministrative ».

***23. 13.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

« 2-*ter*. Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto, procedono, utilizzando il criterio di cui all'articolo 36, comma 9-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici iscritti all'elenco di cui all'articolo 30, comma 6 del presente decreto, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti »;

a-ter) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: « in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 » sono aggiunte le seguenti: « e di cui all'articolo 9, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, »;

a-quater) all'articolo 3, comma 1, sesto periodo, le parole: « con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo, determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea » e le parole: « di tipo tecnico-ingegneristico » sono sostituite dalle seguenti: « di tipo tecnico »;

a-quinquies) all'articolo 3, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*). Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società *in house*

della Regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione, delle attività tecniche ed amministrative ».

***23. 8.** Martino, Cortelazzo, Sozzani.

Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti:

Ob) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: « in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, », sono aggiunte le seguenti: « e di cui all'articolo 9, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, »;

Ob. 1) all'articolo 3, comma 1, sesto periodo, le parole: « con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni », sono sostituite dalle seguenti: « secondo quanto previsto dalla normativa europea », e le parole: « di tipo tecnico-ingegneristico », sono sostituite dalle seguenti: « di tipo tecnico »;

Ob. 2) all'articolo 3, dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*) Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società *in house* della Regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative; ».

23. 14. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti:

Ob) all'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al sesto periodo, sono soppresse le parole: « con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico »;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1.1. Per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 1, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165 possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001. Con la stessa finalità possono essere utilizzate le risorse non spese di cui al comma 8 dell'articolo 50 del presente decreto-legge.

1.2. Le risorse di cui al comma 1 non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma e nel rispetto di quanto fissato al comma 1.1. ».

23. 1. Muroli, Occhionero.

Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti:

Ob) all'articolo 3, comma 1, sesto periodo, le parole: « con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni » sono sostituite con le seguenti: « con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea » e le parole: « di tipo tecnico-ingegneristico » sono soppresse.

***23. 4.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti:

Ob) all'articolo 3, comma 1, sesto periodo, le parole: « con contratti a tempo

determinato della durata massima di due anni » sono sostituite con le seguenti: « con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea » e le parole: « di tipo tecnico-ingegneristico » sono soppresse.

***23. 6.** Trancassini, Butti, Foti.

Al comma 1, alla lettera b) premettere la seguente:

Ob) all'articolo 3, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente: « 1-*quinquies*. Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società *in house* della Regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative. ».

****23. 5.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, alla lettera b) premettere la seguente:

Ob) all'articolo 3, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente: « 1-*quinquies*. Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società *in house* della Regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative. ».

****23. 7.** Trancassini, Butti, Foti.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: con esito « B » o « C » o « E » limitatamente a livello operativo « L4 ».

23. 26. Trancassini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e di tutti gli adempimenti.

23. 15. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, lettera b) capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: di tutti gli adempimenti conseguenti *aggiungere le seguenti:* , concordando con la Struttura commissariale l'ulteriore fabbisogno di personale, i cui costi sono a carico delle contabilità speciale.

*** 23. 16.** Muroni, Occhionero.

Al comma 1, lettera b) capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: di tutti gli adempimenti conseguenti *aggiungere le seguenti:* , concordando con la Struttura commissariale l'ulteriore fabbisogno di personale, i cui costi sono a carico delle contabilità speciale.

*** 23. 17.** Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, lettera b) capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: di tutti gli adempimenti conseguenti *aggiungere le seguenti:* , concordando con la Struttura commissariale l'ulteriore fabbisogno di personale, i cui costi sono a carico delle contabilità speciale.

*** 23. 27.** Martino, Cortelazzo, Pella, Sozzani.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis.1) All'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-*bis* e per l'erogazione dei contributi di autonoma

sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020 ».

**** 23. 18.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis.1) All'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonomia sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020 ».

**** 23. 31.** Muroni, Occhionero.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis.1) All'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonomia sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da cia-

scun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020 ».

**** 23. 37.** Ruffino, Pella, Gagliardi, Cortelazzo, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Casino, Sozzani.

Al comma 1, lettera b-bis), sostituire il capoverso articolo 4-quater, con il seguente:

Art. 4-quater.

1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, che presentano una percentuale superiore al cinquanta per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, è consentita, previa autorizzazione comunale, l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, sul medesimo sito o altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui si vanta un diritto reale di godimento, dichiarato idoneo per tale finalità da apposito atto comunale, o su terreno di cui all'articolo 4-ter, da parte dei proprietari dell'immobile inagibile.

2. Le spese relative all'installazione e manutenzione delle strutture di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.

3. In considerazione delle caratteristiche temporanee ed amovibili delle strutture di cui al comma 1, per l'installazione delle stesse non è richiesto alcun titolo abilitativo, ad eccezione delle autorizzazioni di cui al presente articolo. Per le medesime ragioni non è richiesta altresì la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale. Sono fatte salve le autorizzazioni previste dalle normative di settore non derogabili, a carattere sovraordinato.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa purché sussistano le seguenti condizioni:

a) il richiedente sia proprietario di un immobile dichiarato inagibile con ordinanza comunale a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi e classificato con esito E;

b) il richiedente ovvero altro componente familiare, anche non convivente, non risulti già assegnatario delle soluzioni abitative di emergenza (SAE) e non usufruisca del contributo di autonoma sistemazione (GAS);

c) il richiedente ovvero altro componente familiare anche non convivente non disponga a qualsiasi titolo di altro immobile ad uso abitativo libero e agibile nel medesimo comune;

d) il richiedente intenda fattivamente ricostruire l'immobile dichiarato inagibile;

e) la superficie utile coperta dalla struttura abitativa temporanea non sia superiore a 60 mq;

f) il richiedente si impegni, mediante apposita dichiarazione, a rimuovere le strutture installate una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'immobile distrutto o gravemente danneggiato dal sisma e a rimettere in pristino le aree su cui le stesse ricadono, entro il termine di validità del titolo abilitativo rilasciato per la ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile, e comunque non oltre cinque anni dal rilascio dello stesso;

g) il richiedente abbia acquisito, qualora necessari, i titoli di legittimazione derivanti dalla normativa sovraordinata, non derogabile;

h) nel sito individuato dal richiedente per l'installazione della struttura abitativa temporanea e amovibile deve sussistere la possibilità di allaccio ai servizi pubblici esistenti quali rete elettrica, idrica e fognaria. Gli eventuali oneri sono a carico del richiedente.

5. I soggetti che vogliano richiedere il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di strutture abitative temporanee e amovibili di cui al presente articolo devono presentare all'ufficio comunale competente il progetto con allegata la documentazione di seguito elencata:

a) istanza a firma del richiedente, corredata da una dichiarazione sottoscritta attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4;

b) copia della scheda AeDES o della scheda FAST, di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 novembre 2016, n. 405 (Ulteriori interventi urgenti di Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016), attestante la classificazione E dell'immobile, nonché della conseguente ordinanza comunale di inagibilità;

c) dimostri di aver presentato istanza all'Ufficio speciale per la ricostruzione per l'ottenimento del decreto di ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile ovvero una dichiarazione che attesti la mancata presentazione della suddetta istanza non dipendente dalla volontà del richiedente, indicando le cause ostative;

d) dichiarazione di impegno a rimuovere entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o gravemente danneggiato dal sisma la struttura installata ed a ridurre in pristino l'originario stato dei luoghi, ovvero entro i termini stabiliti dal comma 4, lettera g);

e) eventuali titoli di legittimazione di cui al comma 4, lettera g);

f) dichiarazione asseverata del tecnico che dimostri la possibilità di allaccio ai servizi pubblici esistenti quali rete elettrica, idrica e fognaria, e che non siano necessarie opere di urbanizzazione a carico del comune per la fruibilità del bene;

g) relazione tecnica sullo smaltimento dei reflui e il rispetto delle normative di settore;

h) relazione tecnica sulle opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi e con relativa quantificazione economica.

6. L'ufficio comunale, in persona del responsabile designato, rilascia l'autorizzazione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 4.

7. Nel caso in cui la struttura autorizzata non venga rimossa nei termini prescritti, l'ufficio comunale competente invierà al proprietario della struttura una diffida ad adempiere. Decorso inutilmente ulteriori trenta giorni dal ricevimento della diffida, la struttura sarà considerata a tutti gli effetti abusiva e soggetta al regime sanzionatorio previsto dalle vigenti normative in materia.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e attività culturali, predispone le linee guida per il corretto inserimento paesaggistico delle strutture abitative temporanee, volte alla definizione delle cantieristiche e dei requisiti minimi necessari delle stesse e finalizzate all'ottenimento del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ove necessario. La Regione promuove, altresì, intese finalizzate all'individuazione di procedure in via d'urgenza per il rilascio dell'autorizzazione di cui al periodo precedente.

23. 58. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, dopo la lettera b-bis), inserire la seguente:

b-bis.1) dopo l'articolo 4-quater, è inserito il seguente:

Art. 4-quinquies.

(Espropriazione aree SAE)

1. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni di cui

agli allegati 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma è effettuato sulla base delle relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 24 agosto 2016.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 100 milioni di euro, fino a concorrenza delle richieste a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1 le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio, sono ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, mentre gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti.

23. 19. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

b-bis.1) all'articolo 5, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

6-bis. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.

* **23. 20.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

b-bis.1) all'articolo 5, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

6-bis. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.

* **23. 35.** Nevi, Baldelli, Polverini, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Polidori, Sozzani.

Al comma 1, alla lettera b-ter), premettere la seguente:

Ob-ter) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

c-bis) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere a), b) e c), un contributo pari al 100 per

cento del costo degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da a) a c);

b) al comma 2, dopo la lettera è inserita la seguente:

f) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei cinque anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali;

c) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:

« 10-bis. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, a cura del richiedente il contributo, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna altra formalità. La documentazione attestante l'avvenuta trascrizione è trasmessa dal richiedente all'Ufficio speciale per la ricostruzione unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente al fine dell'erogazione del saldo del contributo concesso ».

23. 24. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, alla lettera b-ter), premettere la seguente:

Ob-ter) all'articolo 6:

a) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« *c-bis)* per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'atti-

vità produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, un contributo pari al 60 per cento del conto degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da *a)* a *c)*. »;

b) al comma 2, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

« *e-bis)* dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-*bis* risultavano adibiti, all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali »;

c) il comma 10-*bis* è sostituito dal seguente:

« 10-*bis*. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, a cura del richiedente il contributo, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna altra formalità. La documentazione attestante l'avvenuta trascrizione è trasmessa dal richiedente all'Ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-*bis* dell'articolo 3, unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente al fine dell'erogazione del saldo del contributo concesso ».

23. 23. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, alla lettera b-ter) premettere la seguente:

Ob-ter) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:

« *a)* al comma 1, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

d) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, un contributo pari al 60 per cento del conto degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da *a)* a *c)*;

b) al comma 2, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

f) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-*bis* risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali;

c) il comma 10-*bis* è sostituito dal seguente:

10-*bis*. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, a cura del richiedente il contributo, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna altra formalità. La documentazione attestante l'avvenuta trascrizione è trasmessa dal richiedente all'Ufficio speciale per la ricostruzione unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente al fine dell'erogazione del saldo del contributo concesso ».

*** 23. 25.** Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, alla lettera b-ter) premettere la seguente:

Ob-ter) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:

« a) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

d) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere a), b) e c), un contributo pari al 60 per cento del conto degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da a) a c);

b) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

f) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali;

c) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:

10-bis. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, a cura del richiedente il contributo, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna altra formalità. La documentazione attestante l'avvenuta trascrizione è trasmessa dal richiedente all'Ufficio speciale per la ricostruzione unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente al fine

dell'erogazione del saldo del contributo concesso ».

* **23. 36.** Nevi, Baldelli, Polverini, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Polidori, Sozzani.

Al comma 1, alla lettera b-ter) premettere la seguente:

Ob-ter) All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere a), b) e c), un contributo pari al 60 per cento del conto degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da a) a c) »;

b) al comma 2 dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali ».

23. 32. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, alla lettera b-ter), premettere la seguente:

Ob-ter) All'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: « pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 113 del 17 maggio 2011 » sono aggiunte le seguenti: « e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2015 »;

b) al comma 2, lettera b), dopo le parole: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 » sono aggiunte le seguenti: « e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2015 »;

c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 » sono aggiunte le seguenti: « e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2015 ».

* **23. 22.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, alla lettera b-ter), premettere la seguente:

Ob-ter) All'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: « pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011 » sono aggiunte le seguenti: « e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2015 »;

b) al comma 2, lettera b), dopo le parole: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 » sono aggiunte le seguenti: « e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2015 »;

c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 » sono aggiunte le seguenti: « e del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2015 ».

* **23. 34.** Nevi, Baldelli, Polverini, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Polidori, Sozzani.

Al comma 1, dopo la lettera b-ter), aggiungere la seguente:

b-quater) All'articolo 6, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

2-ter. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 2, gli esiti di agibilità degli immobili di interesse culturale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o destinati a uso pubblico danneggiati o distrutti dal sisma e classificati ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 07 marzo 2006, sono equiparati agli esiti B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011.

** **23. 21.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, dopo la lettera b-ter), aggiungere la seguente:

b-quater) All'articolo 6, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

2-ter. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 2, gli esiti di agibilità degli immobili di interesse culturale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o destinati a uso pubblico danneggiati o distrutti dal sisma e classificati ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 07 marzo 2006, sono equiparati agli esiti B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011.

**** 23. 33.** Muroni, Occhionero.

Al comma 1, alla lettera c), premettere la seguente:

0e) all'articolo 6, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il calcolo del contributo deve garantire, per ciascun anno, l'aggiornamento dei prezzi in misura non inferiore al 25 per cento annuo per ciascuna fascia considerata ».

23. 46. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

23. 42. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con le seguenti:

c) all'articolo 18, comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il Commissario straordinario, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma »;

c-bis) all'articolo 18, comma 6, al terzo periodo, dopo la parola: « disciplina » è inserita la seguente: « anche »;

c-ter) all'articolo 18, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti infine i periodi che seguono: « Agli oneri, derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla nor-

mativa vigente e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del precedente periodo ».

23. 40. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) all'articolo 6, il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. L'impresa esecutrice è individuata dal beneficiario dei contributi solo tra le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Il contratto di affidamento dei lavori e l'ulteriore documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo ».

23. 41. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 6, comma 10, sopprimere le parole: « ovvero entro due anni dal compimento di detti interventi » sono soppressi e il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'anagrafe di cui all'articolo 30 ».

23. 43. Morgoni, Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: 13 fino alla fine della lettera con le seguenti: 13. L'impresa esecutrice è individuata dal beneficiario dei contributi

solo tra le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Il contratto di affidamento dei lavori e l'ulteriore documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo.

23. 39. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 8, il comma 1-bis è abrogato.

* **23. 28.** Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 8, il comma 1-bis è abrogato.

* **23. 44.** Nevi, Baldelli, Polverini, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Polidori, Sozzani.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

c-bis) all'articolo 8 dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

4-bis. Gli Uffici speciali per la Ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, provvedono all'istruttoria sulla domanda di concessione del contributo relativa agli interventi di cui al comma 1, presentata nei termini e con le modalità previste dal comma 4 e sulla documentazione richiesta in allegato alla stessa ai sensi del comma 1 e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, dando priorità:

a) alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricom-

prese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio per cui risulti in corso di esecuzione l'intervento di riparazione del danno di cui al comma 1 del presente articolo;

b) alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio;

c) alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*.

4-ter. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, previa verifica con le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legittimazione del soggetto richiedente alla presentazione della domanda di contributo, effettuano l'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3, con la partecipazione del professionista incaricato, tramite controllo formale della documentazione prevista dal comma 4-bis in allegato all'istanza di contributo e delle certificazioni rese ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della legge n. 241 del 1990 dallo stesso professionista in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della documentazione suddetta e all'importo del contributo concedibile determinato dal medesimo sulla base del costo ammissibile individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2.

23. 47. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 12, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal

comma 4-bis dell'articolo 3, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, e completata la relativa istruttoria emettono conseguente provvedimento di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

23. 49. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) all'articolo 13, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

6-ter. Per gli edifici pubblici danneggiati e resi inagibili dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009, non ricadenti nell'elenco dei comuni danneggiati dal medesimo sisma, ma ricadenti negli allegati 1 e 2, che hanno subito un aggravamento del danno a seguito degli eventi sismici del 2016, possono essere finanziati con le modalità di cui all'articolo 14. La richiesta di contributo può sommarsi ad eventuali finanziamenti insufficienti, finalizzati alla messa in sicurezza e ripristino per l'utilizzo del bene, che l'ente ha eventualmente ottenuto.

23. 57. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 14, dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:

3-bis.2. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli

operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 o degli elenchi tenuti dalle Prefetture Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe dell'articolo 30, riservando non meno del 50 per cento a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70 per cento a imprese della regione ove si realizza l'opera.

23. 56. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere le seguenti:

d-ter) all'articolo 14, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 11-bis. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le finalità di cui al presente articolo, sono espletate procedure che, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici e degli articoli 36 e 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016, favoriscano l'accesso delle microimprese e delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo per quelle del cratere sismico di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge. A tal fine, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti il cui relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle suddette imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti ».

23. 29. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 15, sostituire il comma 1-*bis* con il seguente:

1-*bis*. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni si possono avvalere in qualità di responsabile unico del procedimento, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-*bis* ovvero dei propri dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

23. 55. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) all'articolo 15, comma 2, dopo le parole: « o agli altri enti locali » sono aggiunte le seguenti: « ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico »;

d-ter) all'articolo 18, comma 6, le parole: « , determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, » sono soppresse e il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie. »;

d-quater) all'articolo 18, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le centrali di committenza sono autorizzate

ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-*quinqüies* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma.

23. 54. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 16, comma 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « Si considera valida la determinazione conclusiva della Conferenza adottata a maggioranza dei presenti nel caso di realizzazione di interventi concernenti immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, anche in caso di sussistenza di prescrizioni di tutela indiretta adottate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tale caso, l'atto di adozione del vincolo dovrà essere modificato dall'amministrazione competente in conseguenza della determinazione conclusiva adottata ».

23. 53. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 16, comma 4, dopo le parole: « che necessitano » sono inserite le seguenti: « anche al fine della defini-

zione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione ».

* **23. 52.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 16, comma 4, dopo le parole: « che necessitano » sono inserite le seguenti: « anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione ».

* **23. 61.** Baldelli, Polverini, Nevi, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Polidori, Sozzani.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) all'articolo 18, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « , determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, » sono soppresse;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie. »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui

all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-*quiquies* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma.

****23. 51.** Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) all'articolo 18, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « , determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, » sono soppresse;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie. »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'ar-

articolo 9, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma.

****23. 60.** Martino, Cortelazzo, Sozzani.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere il seguente:

d-bis) All'articolo 31, il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. L'indicazione dei subappaltatori deve obbligatoriamente essere comunicata prima dell'inizio dei lavori e deve essere contestualmente trasmesso l'addendum al contratto di appalto con indicazione delle imprese subappaltatrici le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.

23. 50. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-ter) all'articolo 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-*bis*. Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione mi apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di col-

laudatore tecnico amministrativo. Il Col-laudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati;

1-*ter*. Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1-*bis* del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, si procede ad una nuova estrazione a campione;

al comma 5, primo periodo, le parole: « incrementabile fino al 12,5 » sono sostituite dalle seguenti: « incrementabile fino al 14,5 »;

al comma 5, secondo periodo, le parole: « il contributo massimo è pari al 7,5 » sono sostituite dalle seguenti: « il contributo massimo è pari al 9,5 per cento ».

23. 59. Muroni, Occhionero.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

e) all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Il Collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati.

1-ter. Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è ef-

fettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1-*bis* del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, si procede ad una nuova estrazione a campione.

2) al comma 5, primo periodo, le parole: « incrementabile fino al 12,5 » sono sostituite dalle seguenti: « incrementabile fino al 14,5 »;

3) al comma 5, secondo periodo, le parole: « il contributo massimo è pari al 7,5 » sono sostituite dalle seguenti: « il contributo massimo è pari al 9,5 per cento ».

e-bis) all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

4-bis. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono all'istruttoria sulla domanda di concessione del contributo relativa agli interventi di cui al comma 1, presentata nei termini e con le modalità previste dal comma 4 e sulla documentazione richiesta in allegato alla stessa ai sensi del comma 1 e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, dando priorità:

a) alle richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese

unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio per cui risulti in corso di esecuzione l'intervento di riparazione del danno di cui al comma 1 del presente articolo;

b) alle richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui alla lettera a);

c) alle richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);

4-ter. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica con le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legittimazione del soggetto richiedente, alla presentazione della domanda di contributo effettuano l'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3, con la partecipazione del professionista incaricato, tramite controllo formale della documentazione prevista dal comma 4-bis in allegato all'istanza di contributo e delle certificazioni rese ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della legge n. 241/90 dallo stesso professionista in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della documentazione suddetta e all'importo del contributo concedibile determinato dal medesimo sulla base del costo ammissibile individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2.

e-ter) il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è abrogato.

e-quater) al comma 1 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 sono soppresse le parole: « nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 » rispetto a quelli di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

e-quinqies) al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole « che necessitano » sono inserite le seguenti: « anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Accelerazione della ricostruzione nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

23. 67. Nevi, Cortelazzo, Polidori, Sozzani.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungete la seguente:

e-bis) all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, primo periodo, le parole: « incrementabile fino al 12,5 » sono sostituite dalle seguenti: « incrementabile fino al 14,5 », e al secondo periodo, le parole: « il contributo massimo è pari al 7,5 » sono sostituite dalle seguenti: « il contributo massimo è pari al 9,5 per cento ».

e-ter) agli oneri derivanti dalla lettera e-bis), valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

23. 65. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, dopo la lettera e-bis) aggiungere la seguente:

e-bis.1) all'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. La realizzazione degli inter-

venti relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con fattività oggetto dell'appalto e in particolare per i lavori di quelli del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. Il Commissario straordinario può promuovere la stipula di intese con INPS, INAIL e Cassa edile, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del documento di regolarità contributiva di cui al presente articolo.

3-ter. L'obbligo di iscrizione alle casse edili/edilcasse di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003) n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante che quella distaccataria.

23. 30. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 44, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

6-quater. Per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle en-

trate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativa alla cessazione dello Stato di emergenza.

23. 62. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) alle lettere a), b), c) del comma 2 dell'articolo 6 si applicano le disposizioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2015.

23. 66. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:

e-bis 1) all'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per i lavori di quelli del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzi

irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori, l'Ufficio speciale chiede allo « Sportello unico » la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e dispone con le modalità di cui agli articoli 4 o 5 la liquidazione agli enti medesimi delle somme dovute avvalendosi del contributo concesso al richiedente. Il richiedente, esercita azione di rivalsa, qualora abbia già effettuato il pagamento all'impresa stessa.

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

3-bis. Il Commissario straordinario può promuovere la stipula di intese con gli enti di cui al comma 2-bis, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del documento di regolarità contributiva di cui al presente articolo.

3-ter. L'obbligo di iscrizione alle casse edili/edilcasse di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante che quella distaccataria.

***23. 64.** Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:

e-bis 1) all'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente

alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per i lavori di quelli del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzia irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori, l'Ufficio speciale chiede allo « Sportello unico » la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e dispone con le modalità di cui agli articoli 4 o 5 la liquidazione agli enti medesimi delle somme dovute avvalendosi del contributo concesso al richiedente. Il richiedente, esercita azione di rivalsa, qualora abbia già effettuato il pagamento all'impresa stessa.

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

3-bis. Il Commissario straordinario può promuovere la stipula di intese con gli enti di cui al comma 2-bis, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del documento di regolarità contributiva di cui al presente articolo.

3-ter. L'obbligo di iscrizione alle casse edili/edilcasse di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante che quella distaccataria.

***23. 68.** Muroni, Occhionero.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con

modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 3-*bis* dopo le parole: « di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 » sono aggiunte le seguenti: « , anche in data successiva agli eventi sismici, e comunque prima della data di richiesta del contributo ».

23. 45. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Per l'anno 2019, in deroga all'articolo 1, comma 187, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-*bis* di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 possono utilizzare il risultato di amministrazione dell'anno 2018, anche qualora esso non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, nel limite dell'importo corrispondente alle entrate derivanti da donazioni.

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

23. 75. Morgoni, Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per l'affidamento dei lavori, pubblici sotto la soglia comunitaria di cui 35 del decreto legislativo. 18 aprile 2016, n. 50, per le finalità di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15

dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono espletate procedure che, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici e degli articoli 36 e 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016, favoriscano l'accesso delle microimprese e delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo per quelle del cratere sismico di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016. A tal fine, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti il cui relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle suddette imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.

23. 69. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo il comma 1, aggiungete il seguente:

1-*bis*. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito un tavolo istituzionale, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, dal Commissario Straordinario, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento.

23. 70. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-*ter*. All'articolo 1-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 mag-

gio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole « nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al » sono sostituite con le seguenti: « nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché sugli edifici privati distrutti o danneggiati di cui all'articolo 1, comma 2, del ».

***23. 74.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole « nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al » sono sostituite con le seguenti: « nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché sugli edifici privati distrutti o danneggiati di cui all'articolo 1, comma 2, del ».

***23. 77.** Trancassini, Butti, Foti, Prisco.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole « nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al » sono sostituite con le seguenti: « nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché sugli edifici privati distrutti o danneggiati di cui all'articolo 1, comma 2, del ».

***23. 78.** Martino, Cortelazzo, Sozzani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 1-sexies, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, si applicano altresì agli edifici non

ricompresi nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, qualora vi sia l'esistenza di un nesso causale tra i danni subiti dai medesimi e gli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni.

23. 72. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, convertito dalla legge n. 45 del 7 aprile 2017, la parola « 2019 » è sostituita da « 2021 ».

23. 76. Nevi, Baldelli, Polverini, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Polidori, Sozzani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono soppressi: il punto 1-bis e, al punto 2, la lettera b-ter.

23. 73. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Alla rubrica sopprimere la parola: pubblica.

23. 79. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

ART. 23-bis.

Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.

Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « che ospitano alunni sfollati » inserire le seguenti: « ovvero anche nei casi di istituzione di nuovi corsi o indirizzi della scuola secondaria di primo e secondo grado, autorizzati dai singoli piani scolastici regionali ».

23-bis. 06. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere seguente:

Art. 23-ter.

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « e 2018/2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018/2019 e 2019/2020 »;

b) al comma 1, lettera a), le parole: « e 2018/2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018/2019 e 2019/2020 »;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 219/2020 ».

23-bis. 07. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo l'articolo 23-bis aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti commi:

3.4 Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge

148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge 148 del 2017, convertito dalla legge 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.

3.5 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

23-bis. 02. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Cortelazzo, Gelmini, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Sozzani.

Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.

1. Al comma 1 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 le parole: « nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni. Dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 » sono soppresse.

23-bis. 01. Nevi, Baldelli, Polverini, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Polidori, Sozzani.

Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.

1. Al comma 436-*bis* dell'articolo 1 della legge 190 del 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *c*), le parole: « 75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento »;

2) alla lettera *d*), le parole: « 100 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 75 per cento »;

3) dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente: « *d-bis*) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata ».

23-bis. 03. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Sozzani.

Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019, 2020 e 2021 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019, 2020 e 2021 ai sensi dell'articolo 1,

comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

23-bis. 04. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Sozzani.

Dopo l'articolo 23-bis, inserire il seguente:

Art. 23-ter.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali)

1. Al fine di sopperire con urgenza alla attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, il reclutamento del fabbisogno di n. 171 segretari di cui alla deliberazione del 20 febbraio 2019 del consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali ed al parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 13 marzo 2019, avviene mediante concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'interno cui consegue la immediata iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo, secondo quanto previsto dai commi seguenti.

2. Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o ad esse equipollenti, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.

3. Il bando individua preventivamente gli albi regionali, esclusivamente fra quelli nei quali la carenza di segretari sia proporzionalmente più elevata nonché quelli

interessati dagli eventi sismici di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 11 ottobre 2016, n. 399 recante « Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 » ai quali è assegnato l'intero contingente, prevedendo altresì l'obbligo di permanenza in tali albi per un periodo non inferiore a 3 anni decorrenti dalla prima presa di servizio.

4. Fatto salvo quanto disciplinato dai commi precedenti, al concorso si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465. Per i vincitori del concorso il Ministero dell'interno istituisce un corso di formazione straordinario di sviluppo e consolidamento delle competenze, a frequenza obbligatoria. Il corso di formazione straordinario è realizzato in collaborazione con l'ANCI e l'UPI, su proposta del Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, in attuazione dell'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

5. Sino alla data di immissione nell'albo dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai commi precedenti, nelle regioni ove la carenza di segretari sia particolarmente elevata, come tali individuate dal responsabile dell'Albo nazionale previa deliberazione del consiglio direttivo:

a) i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari; nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono altresì adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente; per le sedi di classe III le facoltà di cui alla presente lettera sono esercitabili solo a seguito di ulteriore apposita pubblicazione andata deserta;

b) ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità cui siano asse-

gnati incarichi di reggenza, ove siano residenti in altre regioni contermini, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il raggiungimento della sede.

6. Gli iscritti all'Albo dei segretari nella fascia iniziale a seguito di superamento dei precedenti corsi concorsi già espletati che non abbiano preso servizio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cancellati dall'Albo senza possibilità di chiedere la reiscrizione; ai fini della presa di servizio, per i predetti iscritti è possibile presentare la domanda nelle sedi di segreteria degli albi regionali di cui al comma 5 a prescindere dall'albo regionale di prima assegnazione.

7. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.

23-bis. 05. Cenni.

ART. 24.

Dopo la lettera a) aggiungete la seguente:

a-bis) alla frazione di rifiuto di cui al comma 11, derivante dalla separazione e cernita delle frazioni recuperabili, è attribuito il Codice CER 17.09.04 (rifiuti misti dell'attività di costruzione demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903) se essa non contiene più amianto oltre i limiti fissati al punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 verificati con le metodiche per la caratterizzazione previste dalla norma UNI 10802:2013 per quanto riguarda il campionamento e dal regolamento (UE) n. 1357/ 2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 per quanto riguarda i limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti.

24. 1. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. Al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo le parole: « entro il 1° giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro sessanta giorni dalla data di cessazione dello stato emergenziale », e le parole: « a decorrere dal 1° giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dalla data di cessazione dello stato emergenziale »;

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 37,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante le maggiori entrate determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.

3. All'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 19 per cento » e le parole: « 6 per cento », sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 22 per cento » e « 9 per cento »;

b) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e all'11 per cento a decorrere dal 30 giugno 2019 »

c) ai commi 3 e 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e al 16 per cento a decorrere dal 30 giugno 2019 ».

24. 01. Trancassini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri di precedenza nelle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni per il coniuge superstite e per i figli delle vittime decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

24. 02. Trancassini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.

24. 03. Trancassini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 24-bis.

1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione quinquennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria ».

24. 04. Trancassini.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di amianto)

1. All'articolo 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015, le parole: « 2016, 2017, 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2016 al 2020 ».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.

***24. 05.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di amianto)

1. All'articolo 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015, le parole: « 2016, 2017, 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2016 al 2020 ».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali »

della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.

***24. 06.** Paita.

ART. 25.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è sostituito dal seguente:

« 1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 52. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'eser-

cizio 2019 e nell'esercizio 2020 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il dispositivo di cui al periodo precedente si applica anche ai mutui erogati dall'istituto del Credito Sportivo. Con riferimento ai mutui erogati da altri istituti di credito privati, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, a verificare le condizioni per definire, previo accordo con l'ABI, le modalità di applicazione del presente articolo. ».

Conseguentemente:

alla rubrica inserire, in fine, le seguenti parole: e altre disposizioni in materia di finanza locale e di contabilità;

all'articolo 29 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da: 55 milioni fino a: 2022 e 2023 con le seguenti: 65 milioni di euro per l'anno 2019, a 94,928 milioni di euro per l'anno 2020, a 99,990 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

b) alla lettera b) sostituire le parole da: 15 milioni di euro fino a: 59,990 milioni di euro con le seguenti: 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 69,990 milioni di euro.

25. 4. Baldelli, Polverini, Nevi, Pella, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Polidori, Sozzani.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

« 1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui con-

cessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato le alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 52. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019 e nell'esercizio 2020 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi, il dispositivo di cui al periodo precedente si applica anche ai mutui erogati dall'istituto del Credito Sportivo. Con riferimento ai mutui erogati da altri istituti di credito privati, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, a verificare le condizioni per definire, previo accordo con l'ABI, le modalità di applicazione del presente articolo ».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e altre disposizioni in materia di finanza locale e di contabilità.

25. 5. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo il comma 2, aggiungete i seguenti:

2-bis. Il comma 762 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

25. 1. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ai pagamenti di somme per i trasferimenti dallo Stato ai comuni e dalle regioni ai comuni si applica il termine di cui all'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Lo stesso termine deve essere rispettato per il rimborso delle anticipazioni effettuate dai comuni per interventi urgenti di messa in sicurezza di strutture ed edifici pubblici e privati effettuati con procedura di somma urgenza in conseguenza di eventi sismici. Il mancato rispetto del termine costituisce danno erariale.

25. 2. Mulè, Nevi, Polidori, Sozzani.

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili a causa del sisma)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e del Veneto individuati ai sensi dell'arti-

colo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata a decorrere dal 1° gennaio 2019, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2. Per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021 e 8 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

25. 01. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

(Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012)

1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019, 2020, 2021 e 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

25. 02. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

ART. 26.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera f) sostituire le parole: in altra località del territorio regionale *con le seguenti:* in altra località del territorio comunale o in ambito regionale purché in località ricadenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici.

26. 2. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera f) sostituire le parole: in altra località del territorio regionale *con le seguenti:* in altra località del territorio comunale o in ambito regionale purché in località ricadenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici.

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso numero 2, sostituire le parole: delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale *con le seguenti:* in ambito regionale purché in località ricadenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici.

26. 1. Pezzopane.

Al comma 1, lettera b) sopprimere i numeri 1) e 3).

26. 4. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, lettera b), capoverso numero 2, sostituire le parole: delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale *con le seguenti:* in ambito regionale purché in località ricadenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici.

26. 3. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

26. 6. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « entro il 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2020 »;

b) al comma 4, le parole: « per i tre anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « per i dieci anni successivi ».

26. 7. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 2, sostituire le parole: e comunque nel limite complessivo di 7 milioni di euro con le seguenti: e comunque nel limite complessivo di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.

26. 8. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 2, sostituire le parole: e comunque nel limite complessivo di 7 milioni di euro con le seguenti: e comunque nel limite complessivo di 10 milioni di euro.

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere il seguente periodo: Entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge il Commissario straordinario individua con propria ordinanza criteri e modalità di concessione di forme di ristoro anche per le attività economiche e commerciali interessate;

dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.

26. 9. Paita.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2.1. Al fine di garantire alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con il provvedimento del Commissario delegato di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che a causa del crollo del tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, hanno dovuto sostenere maggiori spese consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, il ristoro delle maggiori spese affrontate è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione a favore imprese e ai liberi professionisti delle risorse di cui al periodo precedente, nei limiti delle disponibilità.

2.2 Ai maggiori oneri di cui al comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.

***26. 11.** Paita.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2.1. Al fine di garantire alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con il provvedimento del Commissario delegato di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che a causa del crollo del tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, hanno dovuto sostenere maggiori spese consi-

stenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, il ristoro delle maggiori spese affrontate è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione a favore imprese e ai liberi professionisti delle risorse di cui al periodo precedente, nei limiti delle disponibilità.

2.2 Ai maggiori oneri di cui al comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.

***26. 16.** Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2.1. Al fine di garantire la piena ripresa economica a seguito dell'evento calamitoso riguardante il crollo del tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, nel Fondo centrale di garanzia presso la Cassa Depositi e Prestiti è istituita apposita sezione del fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, finalizzata all'attivazione di garanzie dirette ad agevolare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese colpite dal crollo. La garanzia può coprire fino all'80 per cento del finanziamento concesso da una banca convenzionata, così come può, in misura dell'80 per cento, la

controgaranzia ad una garanzia rilasciata da un confidi convenzionato per un finanziamento concesso da parte di una banca convenzionata.

2.2. Ai maggiori oneri di cui al comma 2.1, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.

****26. 10.** Paita.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2.1. Al fine di garantire la piena ripresa economica a seguito dell'evento calamitoso riguardante il crollo del tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, nel Fondo centrale di garanzia presso la Cassa Depositi e Prestiti è istituita apposita sezione del fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, finalizzata all'attivazione di garanzie dirette ad agevolare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese colpite dal crollo. La garanzia può coprire fino all'80 per cento del finanziamento concesso da una banca convenzionata, così come può, in misura dell'80 per cento, la controgaranzia ad una garanzia rilasciata da un confidi convenzionato per un finanziamento concesso da parte di una banca convenzionata.

2.2. Ai maggiori oneri di cui al comma 2.1, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.

****26. 15.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2.1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 aprile 2019» e all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto, le parole: «30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2019».

2.2. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.

***26. 12.** Paita.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2.1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 aprile 2019» e all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto, le parole: «30 settembre 2018»

sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2019 ».

2.2. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.

***26. 17.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 recante « disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze », al comma 1, nella frase « purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato », la lettera « e » è sostituita dalla lettera « o ».

26. 13. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 109 del 2018, d'intesa con il Commissario delegato, può utilizzare le economie derivanti dall'articolo 4-ter del medesimo decreto, per le misure destinate alla tutela occupazionale è produttiva delle attività economiche interessate dall'evento relativo al viadotto

sul Polcevera, ai fini della corresponsione delle indennità di cui ai commi 2 e 3, dell'articolo 6-bis della legge della Regione Liguria n. 39 del 2007, istitutiva dei P.R.I.S. (Programmi Regionali di Intervento Strategico).

26. 14. Gagliardi, Cortelazzo, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Sozzani.

ART. 26-bis.

Dopo l'articolo 26-bis aggiungere il seguente:

Art. 26-ter.

(Zona franca urbana per i comuni della Regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

1. Nei comuni della Regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici, è istituita, in analogia con quanto già disposto all'articolo 1, comma da 445 a 453 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per il relativo periodo d'imposta, una zona franca ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzata.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della Zona franca di cui al comma 1 che rispettino le seguenti caratteristiche:

a) siano definibili micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, ed abbiano avuto nel 2017 un reddito lordo inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;

b) appartengano ai settori di attività individuati dai codici ATECO 45, 46, 47, 55, 56,79, 93, 95 e 96;

c) fossero già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, purché detta data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

d) svolgano la propria attività all'interno della zona franca, avendo la propria sede principale o un'unità locale all'interno della zona franca stessa, e rispettino i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al successivo comma 3;

e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non siano in liquidazione volontaria, concordato o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli Aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.

4. Il rispetto dei requisiti previsti ai commi 1 e 2 è attestato, all'atto della richiesta del beneficio, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dal richiedente ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono beneficiare, nel rispetto dei regimi di cui al comma 3, del limite previsto al comma 6, nonché delle risorse finanziarie disponibili, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000,00 per ciascun periodo d'imposta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni sono concesse fino al 31 dicembre 2022.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 35. Le somme di cui al primo periodo non utilizzate in un esercizio possono essere utilizzate in quello successivo, per le medesime finalità, nel limite di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013.

26-bis. 01. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo l'articolo 26-bis, inserire il seguente:

Art. 26-ter.

(Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021)

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 »;

b) al comma 1 le parole: « e 2018/2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 »;

c) al comma 1, lettera a) le parole: « e 2018/2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 »;

d) al comma 2 le parole: « ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , euro 4,5 milioni in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 »;

e) al comma 5 le parole: « 4,5 milioni nell'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « ed euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 »;

f) al comma 5 lettera b-ter) le parole: « quanto a euro 900.000 nell'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a euro 900.000 in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».

26-bis. 03. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo l'articolo 26-bis, aggiungere il seguente:

Art. 26-ter.

1. In relazione al crollo del Ponte Morandi di Genova e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'ope-

ratività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali, le disposizioni di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure.

***26-bis. 02.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo l'articolo 26-bis, aggiungere il seguente:

Art. 26-ter.

1. In relazione al crollo del Ponte Morandi di Genova e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali, le disposizioni di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure.

***26-bis. 04.** Paita.

ART. 27.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1, dell'articolo 37 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono soppressi il punto 1-bis e la lettera b-ter) del punto 2.

27. 1. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

1. Per favorire la ripresa economica nei comuni di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, si prevede l'emanazione di un successivo decreto finalizzato a disciplinare la concessione e l'erogazione di agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali che, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, contribuiscano a rafforzare complessivamente l'attrattività e l'offerta turistica dei territori.

27. 01. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Cortelazzo, Sozzani.

ART. 28.

Al comma 2, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.

***28. 1.** Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Al comma 2, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.

***28. 2.** Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Sozzani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) le modalità e i criteri del ristoro agli operatori di telecomunicazioni coinvolti nella realizzazione della piattaforma.

****28. 3.** Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Sozzani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) le modalità e i criteri del ristoro agli operatori di telecomunicazioni coinvolti nella realizzazione della piattaforma.

****28. 4.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.

5-ter. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 20 novembre 2019, indice una gara per garantire il proseguimento del servizio per il periodo successivo a questa data, secondo i criteri ed i requisiti previsti dalla legge 28 ottobre 1994 n. 602, articolo 9, commi da 1 a 3.

5-quater. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

5-quinquies. All'articolo 1, comma 810, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2020 ».

5-sexies. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 5-bis, pari ad ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

***28. 5.** Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.

5-ter. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 20 novembre 2019, indice una gara per garantire il proseguimento del servizio per il periodo successivo a questa data, secondo i criteri ed i requisiti previsti dalla legge 28 ottobre 1994 n. 602, articolo 9, commi da 1 a 3.

5-quater. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

5-quinquies. All'articolo 1, comma 810, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2020 ».

5-sexies. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 5-bis, pari ad ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

***28. 8.** Muroni, Occhionero.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.

5-ter. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

5-quater. All'articolo 1, comma 810, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2020 ».

5-quinquies. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 5-bis, pari ad ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

****28. 6.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.

5-ter. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto

all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

5-quater. All'articolo 1, comma 810, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2020 ».

5-quinquies. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 5-*bis*, pari ad ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

****28. 9.** Muroni, Occhionero.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il

secondo semestre del 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.

5-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.

28. 7. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0063890